

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII Camera e 3 ^a e 9 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato) .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	5
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	151
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	156
<i>INDICE GENERALE</i>	»	160

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008).

Audizione del Direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM), Josette Sheeran. *(Svolgimento e conclusione)* 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 luglio 2008. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008).

Audizione del Direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM), Josette Sheeran.
(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, introducendo l'audizione, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati.

Josette SHEERAN, *Direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM)*,

svolge una relazione sul tema dell'indagine conoscitiva

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Margherita BONIVER, (PdL), Marco ZACCHERA (PdL), Enrico PIANETTA (PdL), il senatore Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) *presidente della 9^a Commissione del Senato della Repubblica*, i deputati Giuseppe RUVOLO (UdC), Stefano STEFANI, *presidente*, e Susanna CENNI (PD).

Josette SHEERAN, *Direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM)*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Martedì 15 luglio 2008. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 9.40.

Audizione del Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati, oltre che tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Lamberto DINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*, introduce brevemente l'audizione.

José Manuel BARROSO, *presidente della Commissione europea*, svolge una relazione sulle materie di sua competenza.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Rossana BOLDI, *presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, i deputati Sandro GOZI (PD), Giorgio LA MALFA (PdL), Pier Ferdinando CASINI (UdC), e Mario PESCANTE, *presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati*, i senatori Massimo LIVI BACCI (PD) e Giampaolo BETTAMIO (PdL), i deputati Leoluca ORLANDO (IdV), Nunziante CONSIGLIO (LNP), Lapo PISTELLI (PD), Lucio STANCA (PdL), Luca BELLOTTI (PdL) e Isidoro GOTTARDO (PdL).

José Manuel BARROSO, *presidente della Commissione europea*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative esaminate</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di coordinamento formale</i>)	139
ERRATA CORRIGE	29

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 20.40.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, annuncia che il Governo ha presentato l'emendamento 60.92, che sostituisce i

commi da 3 a 7 dell'articolo 60, nonché l'emendamento 61.14 che sopprime gli articoli 61 e 75 del provvedimento. I relatori hanno altresì presentato gli emendamenti 2.66, 4.9, 26.05, 38.33, 58.25 62.12 e 63.90. Avverte che, prima della seduta odierna, il deputato Ventucci ha ritirato i propri emendamenti 2.10, 2.9, 2.2, 2.11 e 81.1, il deputato Fugatti ha ritirato il proprio emendamento 26.12 e il deputato Ravetto ha ritirato il proprio subemendamento 0.2.65.6. Avverte che l'articolo aggiuntivo Forcolin 26.02, in precedenza dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, lettera *b*), la quale reca disposizioni per la razionalizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura, deve invece ritenersi ammissibile anche con riferimento a tale parte, a condizione che la stessa si intende come diretta a ridurre il numero dei componenti degli enti di ricerca nel settore dell'agricoltura. Avverte inoltre che l'emendamento 64.47 del Governo, che la Presidenza si era riservata di valutare, deve ritenersi ammissibile.

Fa presente che le proposte emendative presentate dai relatori e dal Governo sono

state riunite in un unico fascicolo, unitamente ai subemendamenti ad esse riferiti e agli emendamenti segnalati dai gruppi (vedi allegato 1).

Con riferimento a tali proposte emendative, segnala che l'emendamento 2.65 (nuova formulazione) dei relatori risulta ammissibile ad eccezione della parte che aggiunge il comma 6-bis all'articolo 76, in quanto diretta a escludere dal divieto di assunzioni alcuni enti locali, nonché della parte che aggiunge il comma 34-bis all'articolo 81, che estende l'ambito delle attività che possono essere svolte dalle fondazioni riconosciute avvalendosi del regime fiscale agevolato di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997. Tali parti devono ritenersi inammissibili in quanto recanti oneri non quantificabili né coperti. Con riferimento ai subemendamenti presentati, segnala che devono ritenersi inammissibili in quanto non attinenti alla materia degli emendamenti cui si riferiscono:

il subemendamento Zeller 0.2.65.1, il quale reca una clausola di salvaguardia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;

il subemendamento Messina 0.60.02.22 il quale modifica la disciplina dei rimborsi elettorali;

il subemendamento Borghesi 0.60.02.23 il quale modifica la disciplina in ordine al trattamento economico dei Ministri, Viceministro e sottosegretari di Stato;

il subemendamento Borghesi 0.60.02.21 il quale interviene in materia di spesa di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo;

il subemendamento Borghesi 0.60.02.30 il quale reca norme di carattere organizzativo ed ordinamentale che incidono sulla disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Governo, sulla disciplina dei rimborsi elettorali, sul trattamento economico dei ministri, viceministri e dei sottosegretari di Stato, sulle comu-

nità montane, disponendone la soppressione e il trasferimento delle relative funzioni, sulla composizione degli organi dei comuni e delle province, e sui consigli di amministrazione delle società partecipate degli enti locali;

i subemendamenti Borghesi 0.60.02.7, 0.60.02.32 e 0.60.02.31 i quali recano norme in materia di attribuzione del trattamento accessorio ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il subemendamento De Micheli 0.60.02.48 e 0.60.02.50, recanti disposizioni in materia di riduzione della spesa di indennità dei membri del Parlamento e di trattamento economico dei ministri e dei sottosegretari di Stato;

il subemendamento De Micheli 0.60.02.47 per la parte relativa alla spesa degli incarichi di funzione dirigenziale la quale tuttavia sembra rispondere ad esigenze di copertura per cui la sua espunzione rende il subemendamento carente di copertura;

il subemendamento Marsilio 0.60.02.19 il quale riduce di un terzo il numero dei componenti dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali;

il subemendamento Borghesi 0.60.02.24 il quale sopprime le comunità montane;

il subemendamento Borghesi 0.60.02.29 che reca disposizioni in materia di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in comune di funzioni e servizi;

il subemendamento Borghesi 0.60.02.26 il quale modifica la disciplina in materia di consigli di amministrazione dei consorzi tra enti locali;

il subemendamento Borghesi 0.60.02.27 che reca una diversa disciplina della composizione dei consigli delle unioni di comuni;

il subemendamento Cambursano 0.60.02.25 che reca una diversa disciplina della composizione delle giunte comunali;

il subemendamento Borghesi 0.60.02.28 il quale modifica la disciplina degli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali;

il subemendamento D'Amico 0.60.02.37 il quale modifica l'elenco n. 1 di riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 60.

Risultano altresì inammissibili per carenza di compensazione l'emendamento 66.35 del relatore, e i seguenti subemendamenti: Zeller 0.2.65.1, Cambursano 0.2.65.4, Di Micheli 0.2.65.7, Baretta 0.60.02.54, Ghizzoni 0.69.19.1, Strizzolo 0.77.08.76. Il subemendamento 0.14.07.7 del relatore risulta ammissibile a condizione che il Governo confermi che non pregiudica il conseguimento dei risparmi derivanti dalla normativa vigente.

Il subemendamento Marinello 0.69.19.2, che nel fascicolo, per mero errore materiale, è indicato come inammissibile per carenza di compensazione, risulta invece ammissibile.

In merito all'articolo aggiuntivo 60.02 (*nuova formulazione*) del Governo, come integrato dalle correzioni pervenute il 14 luglio 2008, ricorda che, come segnalato nella seduta di ieri, l'articolo aggiuntivo è da considerarsi ammissibile a condizione che le risorse provenienti dalle maggiori entrate di cui agli articoli 81 e 82, iscritte al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, siano utilizzate per la copertura degli oneri recati per gli esercizi 2008 e 2009 dall'articolo 83, commi 28-*bis*, 28-*ter* e 28-*quater*, pari, rispettivamente, a 168 e a 147 milioni.

Va aggiunto che anche ulteriori quote delle predette risorse, pari a 0,8 milioni per il 2008 ed a 120 milioni per il 2009, devono intendersi a copertura degli ulteriori oneri recati dalla proposta emendativa.

Infine, come già segnalato nella seduta di ieri, per gli anni 2010 e a decorrere dal 2011, gli importi, rispettivamente, di 71,7 milioni e di 77,5 milioni devono considerarsi allocati sul Fondo ISPE e non computati a miglioramento dei saldi.

Antonio BORGHESI (IdV) in merito alle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate, rileva che gli emendamenti da lui presentati, dichiarati inammissibili, tendevano ad evitare che si addebitassero sui cittadini alcuni oneri previsti dal decreto, reperendo le risorse per coprirli attraverso la riduzione dei cosiddetti « costi della politica ». Non comprende peraltro le ragioni per le quali la copertura proposta non è stata dichiarata ammissibile, sottolineando in particolare che analoghi tipi di coperture finanziarie sono stati utilizzati anche dal relatore e dal Governo e che più in generale il tema della riduzione « dei costi della politica » fa parte del programma di Governo, che prevede esplicitamente la soppressione delle province e delle comunità montane. Sottolinea in particolare che dalla soppressione delle comunità montane possono essere ricavate risorse per 50-60 milioni di euro.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala che la questione posta dal collega Borghesi è trattata dal subemendamento 0.60.0.2.59 del relatore.

Paola DE MICHELI (PD) intervenendo sul proprio subemendamento 0.60.02.47, rileva che la copertura ivi prevista costituiva già l'oggetto di un'apposita norma contenuta nella finanziaria 2007, volta a prevedere un tetto alle retribuzioni per i dirigenti per gli enti locali. Specifica altresì che tale norma doveva essere attuata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che ad oggi tale attuazione non è avvenuta e proprio per tale motivo si rende necessario ribadire la norma, dando inoltre maggiore elasticità ai comuni nella gestione dell'apposito fondo per la retribuzione dei dirigenti dei comuni.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sarebbe opportuno che il relatore e il Governo illustrassero le proprie intenzioni per quel che riguarda il seguito dell'esame del provvedimento, considerato che le Commissioni hanno discusso molto approfonditamente di vari temi come quello

delle *Authorities* e della questione sicurezza. Sarebbe quindi necessario fare il punto della situazione, al fine di non vanificare il lavoro fino adesso svolto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il maxiemendamento sul quale il Governo porrà la fiducia ricalcherà nella sostanza il testo approvato dalle Commissioni.

Bruno TABACCI (UdC) chiede conferma riguardo alla circostanza che il maxiemendamento sarà uguale al testo approvato dalle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che il Ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito ha anticipato che il maxiemendamento ricalcherà il testo approvato in Commissione.

Bruno TABACCI (UdC) manifesta le proprie perplessità in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 60 proposta con un emendamento del Governo, ricordando che tale riformulazione conferma la previsione originaria dell'articolo 60 per quel che riguarda la possibilità di rimodulare le spese attraverso decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Esprime inoltre un giudizio negativo riguardo alla scelta del Governo di sottrarre funzioni fondamentali alle autorità indipendenti e a quella di prevedere delle norme in materia di servizi pubblici locali che contrastano palesemente con la normativa comunitaria. Sottolinea, inoltre, che non ci sono possibilità di ridurre i danni, in quanto la manovra è configurata in modo tale che essa inciderà molto negativamente sulle scelte del Parlamento. Esprime in conclusione forti perplessità in ordine alle opportunità di continuare l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad illustrare i propri orientamenti in merito alla prosecuzione dei lavori.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva che è stato fatto un lavoro molto approfondito, che ha portato ad una drastica riduzione degli emendamenti del Governo e alla formulazione di una serie di emendamenti del relatore, che recepiscono anche molti suggerimenti provenienti dall'opposizione. Segnala inoltre che sulla questione delle autorità indipendenti e della Corte dei conti vi è uno specifico emendamento del relatore volto a sopprimere le norme che riguardano tali argomenti. Non ritiene inoltre che vi siano differenze rilevanti tra le misure proposte dalla maggioranza riguardanti i servizi pubblici locali e la proposta del collega Lanzillotta. Segnala inoltre che è stato definito un intervento per la sicurezza, che garantisce tra l'altro il turnover del personale ed è stata resa operativa la procedura di dismissione degli immobili della difesa. Rileva altresì che è stata definita la disciplina del patto di stabilità interno, anche sulla base di principi di equità e che è stato presentato anche un emendamento che riduce le risorse per le comunità montane. Infine, segnala che sono state recepite anche le correzioni indicate ieri dal Ministro per gli affari regionali Fitto.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea che il Governo ha cercato di ridurre la portata dell'intervento normativo all'esame delle Commissioni e di limitare le proposte emendative agli interventi più urgenti e significativi, come hanno fatto anche i relatori. In quest'ottica si inserisce l'emendamento volto a sopprimere gli articoli 61 e 75. L'obiettivo perseguito è quello di fondare l'esame in Assemblea sul testo risultante dall'esame delle Commissioni, nel corso del quale si potranno individuare in modo ancora più preciso le questioni essenziali.

Pier Paolo BARETTA (PD) riepiloga le considerazioni svolte dal relatore Zorzato e dal sottosegretario Vegas e chiede chiarimenti in ordine a quali proposte emendative diano attuazione a tali considerazioni.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ricorda che il ministro Fitto aveva prospettato un aumento pari a 400 milioni di euro del concorso dello Stato alla spesa sanitaria, al fine di evitare la reintroduzione del *ticket* attualmente sospeso. Ribadisce quindi di ritenere un grave errore la scelta di affrontare nel decreto-legge in esame le modalità di utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Lino DUILIO (PD) segnala che l'emendamento 2.65 dei relatori, sebbene ne sia stato ridimensionato il contenuto, reca tuttavia un finanziamento di 2 milioni di euro per il comparto dell'apicoltura. In proposito, ricorda come il ministro Tremonti avesse additato proprio tale finanziamento come caso emblematico del comportamento clientelare del centrosinistra. Sottolinea quindi come autorevoli organi di stampa abbiano denunciato il surrettizio trasferimento di poteri dal legislativo all'esecutivo, derivante da disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Al riguardo, riconosce che l'emendamento 60.92 del Governo, su cui ribadisce un giudizio complessivamente negativo, costituisce un miglioramento rispetto al testo inizialmente adottato dal Governo, configurando l'atto amministrativo che modifica le autorizzazioni di spesa disposte con legge come *extrema ratio* e sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Critica in particolare il comma 8 del citato emendamento 60.92, che risulta pleonastico rispetto alla legislazione vigente e, in parte, inutile, in quanto il Governo può già, attualmente, utilizzare lo strumento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, tanto più adesso che l'anticipazione di fatto della manovra ha creato le condizioni per una legge finanziaria estremamente snella. Auspica pertanto la soppressione del comma 8 che, sebbene in via sperimentale, modifica la legislazione contabile. Auspica altresì che il Presidente della Repubblica presti particolare attenzione alle disposizioni inserite in sede di conversione del decreto-legge che sono del tutto prive dei requisiti di necessità e urgenza

dallo stesso Presidente apprezzati all'atto di emanare il decreto-legge medesimo.

Simonetta RUBINATO (PD) critica l'articolo aggiuntivo 60.02 del Governo, che, a detta del relatore Zorzato, dovrebbe favorire gli enti locali. Al riguardo, sottolinea come invece il citato articolo aggiuntivo non tenga conto del fatto che gli enti locali virtuosi hanno già provveduto a ridurre l'importo delle indennità e dei gettoni di presenza e rischiano, pertanto, di essere oggi doppiamente penalizzati. Osserva altresì che molti enti locali non saranno comunque in grado di rispettare il patto di stabilità interno e che la norma in discorso potrebbe persino incentivare comportamenti meno virtuosi. Segnala quindi che gli amministratori locali sono direttamente responsabili sotto il profilo contabile e spesso percepiscono indennità esigue. Evidenzia inoltre che i risparmi derivanti dalla misura in questione non rimangono alla comunità locale, ma vengono incamerati dallo Stato, nonostante l'asserito federalismo del Governo e delle forze che lo sostengono.

Gaspare GIUDICE (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che le Commissioni, e in particolare i deputati dell'opposizione, devono decidere se lavorare costruttivamente al fine di elaborare un testo su cui il Governo, in Aula, porrà la questione di fiducia ovvero lasciare che sia il Governo a stabilire quali misure inserire nel « maxiemendamento » da presentare in Assemblea.

Bruno TABACCI (UdC), nel condividere le considerazioni del collega Giudice e nel prendere atto che sono stati espunti gli articoli 61 e 75, osserva che il decreto-legge abbia già un contenuto eccessivamente ampio e interviene su questioni di notevole rilievo. Ritiene pertanto che gli ulteriori emendamenti proposti possano collocarsi più opportunamente nel disegno di legge adottato contestualmente al decreto-legge ovvero in altri successivi disegni di legge. Auspica una riflessione dei gruppi di opposizione affinché si eviti che

essi partecipino all'approvazione di misure di cui non possono neppure controllare il contenuto. Richiede pertanto una breve interruzione dei lavori, ritenendo che le Commissioni non possono procedere ad esaminare altri profili del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, auspica che le Commissioni possano completare un percorso comune nella migliore elaborazione del testo del provvedimento in esame.

Michele VENTURA (PD), richiamando tesi sostenute su articoli di stampa dal sottosegretario Vegas, ritiene che non vi siano le ragioni per introdurre nel testo ulteriori ambiti di intervento condivide la richiesta di una breve sospensione.

Renato CAMBURSANO (IdV) evidenzia che l'atteggiamento del Governo e della maggioranza nella sostanza appare del tutto rigido. Sostiene che l'emendamento 60.92 rechi previsioni che di fatto mortificano il ruolo del Parlamento, soprattutto in relazione alle modifiche apportate alla procedura di approvazione dei documenti di bilancio. Ritiene che le Commissioni non possano proseguire i lavori al fine di fornire al Governo l'inutile pretesto che si segua un percorso condiviso nella stesura del testo. Ritiene necessario individuare alcuni profili di rilievo da approfondire e rinunciare all'esame delle numerose previsioni recate dal provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 22, riprende alle 23.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che il Governo e i relatori forniscano adeguate risposte su taluni punti essenziali. In primo luogo ritiene necessario che siano soppresse le previsioni di cui all'articolo 60 in materia di contabilità. Ravvisa quindi la necessità di migliorare il contenuto delle disposizioni relative al comparto sicurezza e di procedere ad una

revisione del patto di stabilità. Sostiene quindi l'esigenza che si proceda ad una soppressione delle specifiche disposizioni relative al Fondo per le aree sottosviluppate ed alla Banca per il Mezzogiorno. Fa notare che al termine dei lavori sarebbe necessario disporre di un testo che permetta di riscontrare con chiarezza l'esito dei lavori svolti dalle Commissioni.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che il Governo prenderà atto del testo che le Commissioni saranno in grado di definire al termine dei lavori. Evidenzia che anche da componenti dell'opposizione è stato riconosciuto che l'emendamento presentato all'articolo 60 è migliorativo rispetto alla precedente versione dell'articolo. Ritiene eccessivi quindi i rilievi critici in ordine ai limiti di contenuto della legge finanziaria. Fa notare che gli interventi proposti dai relatori e dal Governo in materia di sicurezza recuperano risorse adeguate a garantire il buon funzionamento delle competenti strutture preposte alla sicurezza e all'ordine pubblico. Sostiene che la normativa sul patto di stabilità interno, almeno per il 2009, risulta accettabile anche per gli enti locali. Osserva che gli interventi in materia di Fondo per le aree sottosviluppate sono necessari per evitare che si perdano i finanziamenti comunitari. Analoghe considerazioni valgono per la Banca per il Mezzogiorno.

Giorgio JANNONE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, si scusa per l'assenza nelle precedenti sedute dovuta al decesso di una persona a lui cara e molto nota. Rileva che le Commissioni operano in un contesto particolarmente complesso, caratterizzato da vincoli finanziari e da esigenze di diversa natura particolarmente urgenti e differibili, per cui non può che condividere la posizione espressa dal rappresentante del Governo.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ribadisce l'auspicio che le Commissioni possano definire un proprio

testo in esito ad un proficuo lavoro delle Commissioni.

Antonio MISIANI (PD) segnala che il confronto tra Governo e regioni si è concluso con uno scontro, in particolare tra il ministro Tremonti e il presidente della Regione Lombardia.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) osserva che se il Governo mantiene l'impegno a porre la fiducia sul testo delle Commissioni, le Commissioni devono cercare di limitare i danni. Se invece non c'è alcuna apertura se non su profili irrilevanti, non c'è ragione per l'opposizione di continuare a partecipare ai lavori: la maggioranza può definire e mettere in ordine gli interventi che vuole adottare e i lavori delle Commissioni potranno ritenersi conclusi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che vi sono state significative aperture rispetto alle richieste dell'opposizione. Si può iniziare il lavoro sul fascicolo che è stato predisposto.

Sottolinea che proprio l'opposizione ha richiesto di avere più tempo per approfondire le questioni.

Antonio BORGHESI (IdV) invita i relatori a dare i propri pareri sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

Michele VENTURA (PD) ribadisce che l'opposizione vuole che anche in Assemblea vi sia un confronto sul merito.

Francesco BOCCIA (PD) rileva che il fascicolo in distribuzione è incompleto, non contenendo importanti proposte dell'opposizione. Inoltre, nonostante la disponibilità manifestata finora dall'opposizione il Governo, ha eluso con inaccettabile arroganza le domande che gli sono state poste. Ribadisce che sul FAS l'opposizione richiede che siano esplicitate le percentuali delle risorse da riservare al Mezzogiorno. A tale riguardo ritiene incomprensibili le risposte fornite dal sottosegretario Vegas.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, ritiene che la distribuzione del FAS tra regioni debba avvenire sulla base della capacità di spesa.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che in questo modo si modificano i contenuti di un accordo tra stato e regioni sui meccanismi di premialità.

Bruno TABACCI (UdC) precisa che non ha mai ritenuto che le Commissioni possano licenziare un testo, perché esse possono soltanto esaminare alcune questioni. Ritiene infine che se la maggioranza è pronta dovrebbe esprimere i pareri su tutti gli emendamenti presentati e non su poche proposte emendative scelte a proprio piacimento.

Rolando NANNICINI (PD) ribadisce che la fiducia è posta dal Governo e subito dall'opposizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare la collaborazione che ha permesso alle Commissioni di svolgere il proprio lavoro, evidenzia che il Governo ha assunto l'impegno di porre la fiducia sul testo che le Commissioni definiranno. Il modo di procedere seguito è quello che ordinariamente si adotta nel caso dei disegni di legge finanziaria e dei provvedimenti efficaci. Potranno comunque essere richiamati altri emendamenti di iniziativa parlamentare. Il Governo si è impegnato a rinunciare ad una parte delle proprie proposte emendative, per le quali non chiederà che siano trattate. Inoltre, sono stati espunti due articoli controversi. Ritiene che l'opposizione non possa attendersi che il Governo ritiri le proprie proposte su argomenti molto rilevanti sui quali tuttavia può esservi lo spazio per alcune modifiche. Per questo ribadisce l'invito all'opposizione a continuare in un atteggiamento cooperativo. Anche sull'articolo 60 esprime l'opinione personale che qualche modifica possa essere introdotta.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede una precisazione in merito all'afferma-

zione del sottosegretario Vegas per cui il rapporto tra 85 per cento e 15 per cento della destinazione del fondo per le aree sottoutilizzate tra regioni meridionali e regioni settentrionali non cambia. Chiede pertanto che si esprima un parere favorevole su una delle proposte emendative dell'opposizione che esplicita tale rapporto.

Giulio CALVISI (PD) ricorda che è in atto uno scontro molto duro tra il Governo e le regioni a proposito dei tagli previsti per quel che riguarda le risorse da destinare alle regioni e che anche il ministro Bossi ha richiamato l'attenzione sulla delicatezza della situazione, preannunciando anche una richiesta di chiarimenti in tal senso al ministro Tremonti. Segnala altresì che grosse lamentele sono in atto anche nell'ambito delle forze di polizia per i tagli che si prospetta di attuare per quel che riguarda le risorse da destinare all'ordine pubblico. Esprime inoltre le proprie perplessità in ordine alla possibilità che il maxiemendamento sul quale sarà posta la fiducia ricalcherà il testo approvato dalle Commissioni. Sottolinea inoltre che nella giornata di ieri l'opposizione aveva richiesto la soppressione di alcune parti riguardanti sanità, patto di stabilità e FAS, che erano state trasferite dal disegno di legge al decreto-legge. In alternativa a ciò, era stato chiesto che su queste tre materie fosse quanto meno predisposto un testo che prendesse atto dell'accordo raggiunto con le regioni. Rileva peraltro che anche tale alternativa non si è realizzata. Per quel che concerne in particolare il FAS, sottolinea che sarebbe importante votare un emendamento che prevedesse di destinare una quota percentuale delle risorse del FAS alle regioni, e che il sottosegretario ha invece confermato che tale ipotesi non è affatto contemplata nell'emendamento predisposto dal Governo. Si associa quindi infine alle considerazioni svolte in precedenza dal collega Baretta.

Alberto FLUVI (PD), formulando il proprio apprezzamento per le considerazioni in precedenza svolte dal presidente Gior-

getti relativamente all'articolo 60 e al Fondo per le aree sottoutilizzate, esprime l'auspicio che si possa cominciare a votare cominciando proprio dagli emendamenti che riguardano il Fondo per le aree sottoutilizzate e proseguendo quindi con quelli all'articolo 60.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea che nel fascicolo di seduta non è contenuto l'emendamento 24.8 Mariani, Meta, Vannucci, che è un emendamento che mira a modificare l'allegato cosiddetto « taglia leggi » nel senso di consentire il mantenimento in vigore della legge n. 317 del 1993 in materia di completamento dei piani di ricostruzione postbellica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che l'emendamento in questione verrà recuperato e che esiste un elenco delle leggi da tagliare che verrà al momento opportuno messo a disposizione dei commissari.

Lino DUILIO (PD) formula l'auspicio che le Commissioni tengano conto nel corso dell'esame degli emendamenti anche dei rilievi sulla qualità della legislazione formulati dal Comitato per la legislazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di votare l'emendamento 61.14 del Governo che sopprime gli articoli 61 e 75 del decreto-legge.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 61.14 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'approvazione dell'emendamento 61.14 del Governo comporta la soppressione del comma aggiuntivo introdotto all'articolo 75 all'emendamento Fuggati 7.9, approvato nella seduta di venerdì 11 luglio 2008. Ciò indica anche il venire meno della restante parte del suddetto emendamento.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) segnala che nel fascicolo non è compreso un suo

emendamento relativamente al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di passare all'esame dell'emendamento 60.02 del Governo e dei relativi subemendamenti. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a illustrare il proprio parere.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritira il proprio subemendamento 0.60.02.58 e esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati, eccezion fatta per i subemendamenti del relatore 0.60.02.59, 0.60.02.20 e 0.60.02.57. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 60.02 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono quindi gli identici subemendamenti Borghesi 0.60.02.4, Misiani 0.60.02.8, Napoli 0.60.02.1, Marchi 0.60.02.3, Toccafondi 0.60.02.17 e Marsilio 0.60.02.18.

Antonio MISIANI (PD), intervenendo sul subemendamento del relatore 0.60.02.59, esprime un giudizio fortemente negativo sia sulla lettera *a)* che sulla lettera *b)* dell'emendamento in questione. In particolare, ricorda che il taglio dei gettoni delle indennità per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità è eccessivamente penalizzante per delle realtà che in ogni caso non incidono in modo così rilevante sui costi della politica in generale. Tale eccessiva penalizzazione sembra ancor più ingiustificata, alla luce del fatto che si sta provvedendo a modificare la disciplina del patto di stabilità. Segnala inoltre che la lettera *a)* dell'emendamento è formulata in modo troppo generico e si presterà quindi sicuramente a una serie di ricorsi in via amministrativa. Per quel che riguarda inoltre la lettera *b)*, ritiene che la stessa preveda un taglio eccessivamente penalizzante per le comunità montane, taglio che appare ol-

tremodo ingiustificato alla luce del fatto che in attuazione della finanziaria del 2007 molte regioni hanno già provveduto a ridurre in modo consistente il numero delle comunità montane. Segnala infine l'anomalia del vincolo altimetrico contenuto nella lettera *b)* che si pone assolutamente in contrasto, anch'esso, con l'impostazione del precedente Governo in materia.

Massimo VANNUCCI (PD) critica vivamente la lettera *b)* del subemendamento 0.60.02.59 dei relatori, come riformulato, ricordando come la materia delle comunità montane sia già stata oggetto di riforma nella precedente legislatura. Sottolinea altresì che la riduzione di 30 milioni di euro delle risorse ad esse destinate rischia di determinare il dissesto delle comunità montane, rendendo quindi necessario l'intervento successivo dello Stato.

Francesco BOCCIA (PD) invita i relatori a ritirare il loro subemendamento 0.60.02.59, come riformulato, sottolineando la forte riduzione delle comunità montane già in atto ed evidenziando come alcune comunità sostituiscano i comuni nell'erogazione di servizi essenziali. Ritiene altresì che tale intervento comporterà in modo pressoché automatico il dissesto di molte comunità montane, con gravi conseguenze per le finanze pubbliche.

Marco MARSILIO (PdL) sottolinea l'esiguità delle indennità e dei gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali, le quali non sono state rivalutate in base all'inflazione e hanno altresì subito riduzioni in termini nominali. Ritiene pertanto che fosse in ogni caso necessario riconsiderare la precedente previsione di un taglio generalizzato delle suddette indennità. Ricorda quindi che un emendamento, dichiarato inammissibile per ragioni che giudica poco comprensibili, proponeva più opportunamente la riduzione del numero degli amministratori locali anziché dell'importo dell'indennità da loro percepita. Chiede infine che sia accolto il contenuto

di un altro emendamento, volto ad escludere dall'applicazione della norma le città metropolitane e le province con oltre un milione di abitanti, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'attività di amministratore locale in queste realtà.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che gli emendamenti presentati dal suo gruppo proponevano una riduzione del numero dei consiglieri degli enti locali, anziché della loro indennità, e la totale abolizione delle comunità montane. Annuncia comunque, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sul subemendamento 0.60.02.59 dei relatori, come riformulato.

Gian Luca GALLETTI (UdC) dichiara di non comprendere per quale ragione si dovrebbe far ricadere anche sui consiglieri di opposizione degli enti locali le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno. Invita pertanto i relatori a ritirare il loro subemendamento 0.60.02.59, come riformulato.

Lino DUILIO (PD) ritiene che il Governo debba fornire chiarimenti in ordine alle conseguenze che possono derivare dall'approvazione del subemendamento in esame e chiede che esso sia posto in votazione per parti separate.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) sottolinea come il problema in discussione sarebbe di più agevole soluzione in un sistema di federalismo fiscale, nel quale sarebbero gli enti locali a stabilire l'entità dell'indennità e a risponderne ai cittadini.

Maino MARCHI (PD) giudica particolarmente grave che lo Stato, al fine di cancellare i tagli di risorse per settori che rientrano nella sua esclusiva competenza, come la sicurezza e le forze dell'ordine, sottragga risorse agli enti locali. Dichiara altresì di non ritenere condivisibili le modalità di intervento sugli enti locali individuate dal Governo e giudica poco chiara la formulazione del subemendamento in esame. Ricorda quindi come l'articolo aggiuntivo 60.02 del Governo contenga una

sensibile riduzione di risorse per gli enti locali. Sottolinea infine la competenza delle regioni in materia di comunità montane e lo stampo fortemente centralistico dell'intervento proposto.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) chiede che il subemendamento 0.60.02.59 dei relatori, come riformulato, sia posto in votazione per parti separate ed esprime forti perplessità sulla lettera b) del medesimo.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che il sistema degli enti locali debba essere oggetto di una riforma organica e non di interventi dettati da esigenze contingenti, come appunto le norme di esame. Ritiene inoltre che bisognerebbe distinguere la responsabilità dell'ente da quella dei suoi amministratori *pro tempore*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa il tenore del subemendamento in oggetto rilevando che la rideterminazione si applica alle indennità tabellari e non a quelle decise nei singoli enti.

Ivano STRIZZOLO (PD) invita il relatore a ritirare il subemendamento.

Giorgio JANNONE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone una riformulazione del subemendamento nel senso di inserire, alla lettera a), dopo le parole: « non hanno rispettato » le seguenti: « nell'anno precedente ».

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone in votazione il subemendamento 0.60.02.59 dei relatori per parti separate.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.60.02.59 lettera a), nel testo riformulato. Le Commissioni approvano quindi il subemendamento 0.60.02.59 lettera b).

Lorenzo RIA (PD) sollecita il chiarimento della posizione del Governo in ordine all'utilizzo dei fondi per le aree sottosviluppate. Segnala quindi un proprio

subemendamento che interviene nello stesso senso.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.60.02.20 dei relatori. Approvano quindi il subemendamento 0.60.02.57 dei relatori.

Alberto FLUVI (PD) ritiene incongruo che il Governo abbia adottato un decreto-legge sulla sicurezza e contemporaneamente con il provvedimento in esame riduca le risorse destinate al comparto sicurezza. Per tale motivo dichiara il voto contrario sul testo in esame in quanto ritiene del tutto insufficiente l'impegno finanziario previsto in materia.

Massimo VANNUCCI (PD) fa notare che l'incremento di risorse per la sanità su cui si è impegnato il ministro per i rapporti con le regioni non è contenuto nell'emendamento in esame. Osserva che l'emendamento su cui il Governo porrà la fiducia non corrisponde per tale motivo al testo delle Commissioni.

Antonio MISIANI (PD) fa notare che il Governo ha proposto alle regioni un aumento del concorso statale alla spesa sanitaria di 400 milioni di euro. Tale incremento, che le stesse regioni ritengono non adeguato, non è contemplato dall'emendamento in esame, il che evidenzia che il Governo non potrà mantenere gli impegni assunti con le regioni nel settore sanitario.

Giulio CALVISI (PD) ribadisce che l'emendamento non contempla l'aumento del concorso dello Stato alla spesa sanitaria. Lamenta la mancanza di un serio confronto con il Governo sul tema della sicurezza. Esprime quindi forte contrarietà in quanto il testo in esame registra una notevole riduzione delle risorse destinate alla sicurezza, il che si riflette anche sugli organici e sul personale delle forze dell'ordine che viene inevitabilmente ridotto. Valuta negativamente l'utilizzo delle somme sequestrate agli autori di reati, che sono attualmente destinate alle vittime

della criminalità organizzata e che verranno utilizzate per altre finalità.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che il Governo non manterrà gli impegni assunti di aumentare le risorse per la sanità e per la sicurezza.

Antonio BORGHESI (IdV) fa notare che l'emendamento in esame reca risorse pari a 50 milioni di euro mentre il ministro per i rapporti con le regioni si era impegnato a destinare risorse pari a 400 milioni di euro per la sanità. Per tal motivo, ravvisa l'opportunità che le Commissioni non procedano alla votazione dell'emendamento. Esprime rilievi critici anche in relazione agli interventi sul comparto sicurezza per il quale si prospetta un taglio complessivo di risorse pari a 700 milioni di euro.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS evidenzia la contrarietà dei gruppi di opposizione sulle misure intraprese dal Governo per razionalizzare e ridurre la spesa pubblica. Precisa che i 400 milioni a cui si è riferito il ministro per i rapporti con le regioni sono condizionati ad una specifica intesa con le regioni nell'ambito del patto per la salute.

Lino DUILIO (PD) ricorda che l'introduzione del *ticket* ha avuto luogo in relazione ad uno sforzo significativo di risanamento avvenuto nella scorsa legislatura per permettere la chiusura della procedura di infrazione per violazione della disciplina comunitaria. Chiede se il Governo intenda procedere all'abolizione del *ticket* e ritiene che le Commissioni possano soprassedere alla votazione dell'emendamento. In alternativa ravvisa l'opportunità che si definisca un accordo per cui il Governo limitatamente a tale profilo possa modificare il testo approvato dalle Commissioni.

Gaspare GIUDICE (Pdl) sottolinea che la soluzione proposta dal centrosinistra per l'abolizione del *ticket* non ha funzionato e che non si giustifica il collegamento

tra il finanziamento statale di 400 milioni e il maxiemendamento.

Marco CAUSI (PD) fa presente che il sottosegretario Letta ha precisato che il testo del decreto-legge è ancora all'esame delle Commissioni e pertanto potrà contenere l'aumento del finanziamento promesso alle regioni. Altrimenti, significa che tale aumento è rinviato ad un futuro indeterminato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene irrealistico che il Governo possa aumentare da 50 a 400 milioni il finanziamento statale alla spesa sanitaria in tempi molto ristretti.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che la condotta del Governo sia inaccettabile. L'impegno del Ministro Fitto, assunto anche di fronte alle Commissioni non ha alcun seguito. Anche sulla sicurezza, il Governo proclama di intervenire in modo serio, ma, al contrario, riduce gli stanziamenti. Il Governo ha provocato lo scontento di regioni, enti locali, Parlamento e forze di sicurezza.

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che l'emendamento, al comma 25, sopprime il fondo per la legalità. Si tratta di ulteriori risorse sottratte alla sicurezza. Le finalità per le quali sono destinate queste risorse sono ambigue. Richiede almeno di sopprimere i commi da 23 a 25.

Chiara MORONI (PdL) ritiene in generale sbagliato e demagogico abolire i *ticket*: i cittadini devono partecipare alle spese sanitarie. In ogni caso, la compensazione dei costi deve avvenire nell'ambito del patto per la salute.

Antonio MISIANI (PD) segnala che adesso la spesa sanitaria è stata posta sotto controllo grazie ai diversi patti per la salute che si sono succeduti. Con questo intervento invece si rischia di creare difficoltà insuperabili. Inoltre, la ripartizione della spesa tra Stato e regioni dovrebbe

essere definita nell'ambito del federalismo fiscale.

Segnala che anche sul tema della sicurezza sono in corso negoziazioni tra governo e sindacati di polizia.

Rileva infine l'esigenza al comma 7 di sostituire le parole « può essere destinata » con le seguenti: « è destinata » relativamente alla quota ulteriore.

Alessandro PAGANO (PdL) ritiene che non bisogna affrontare il tema della spesa sanitaria in un'ottica assistenzialistica.

Marco CAUSI (PD) ritiene che i *ticket* non servano a recuperare risorse ma ad evitare una domanda non giustificata e gli sprechi ad essa connessi. Sollecita quindi una riflessione più approfondita sull'argomento.

Michele VENTURA (PD) non ritiene opportuno votare un emendamento che vincolerebbe il Governo ad un testo assolutamente insoddisfacente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che è stata esercitata una forte pressione per recuperare con molta difficoltà risorse per la sicurezza. Per questo ritiene opportuno votare l'emendamento, per sancire i risultati raggiunti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che il comma 17 dell'emendamento 60.02 del Governo destina 200 milioni di euro per il *turn over* e per la contrattazione collettiva, sottolineando inoltre che l'organico della polizia di Stato è comunque in ogni caso abbastanza ampio. Specifica inoltre che nel caso in cui vi dovesse essere un risparmio per lo Stato a seguito dell'attuazione del *turn over*, le risorse relative sarebbero assegnate al bilancio dello Stato.

Giulio CALVISI (PD) non condivide la ricostruzione effettuata dal sottosegretario Vegas in merito agli effetti finanziari del comma 17 dell'emendamento 60.02 del Governo, in quanto ritiene che la formulazione della norma potrebbe causare l'ef-

fetto in base al quale non c'è garanzia che siano destinati 200 milioni per le esigenze previste dal comma 17 stesso. Segnala quindi che sarebbe opportuno al fine di avere la garanzia della destinazione dell'intera somma in questione alle finalità previste, che fosse specificato nel comma 17 che solo qualora il risparmio di spesa ecceda i 200 milioni, esso sia destinato a far parte del bilancio dello Stato sotto la voce delle economie di spesa.

Maino MARCHI (PD) giudica negativamente il comma 17 dell'emendamento 60.02. in quanto con tale intervento si sottraggono risorse fondamentali ai comuni nella materia dell'ordine pubblico.

Claudio D'AMICO (LNP) rileva l'inadeguatezza nello svolgimento dei lavori delle Commissioni, dovuta al fatto che non si consente da parte dell'opposizione di votare un numero sufficiente di emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime la convinzione che i ritmi di lavoro delle Commissioni sono dovuti all'incapacità del Governo e della maggioranza di proporre tempestivamente alle Commissioni sugli argomenti segnalati dall'opposizione delle ipotesi emendative in grado di soddisfare le esigenze dell'opposizione stessa.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone di riformulare l'emendamento 60.02 del Governo nel senso di specificare che può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa nel settore della sicurezza la quota eccedente l'importo di 200 milioni di euro.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 60.02 del Governo così come riformulato (*vedi allegato 1*)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i relatori e il Governo a illustrare i propri pareri sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.045.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.6.045.11, dell'articolo aggiuntivo 6.045 del Governo. Boccia 0.6.045.10 e sull'emendamento 6.045 del relatore e parere contrario sui restanti emendamenti.

Francesco BOCCIA (PD) insiste perché il Governo si esprima in merito all'esplicita indicazione della percentuale di risorse destinate alle regioni meridionali.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sul subemendamento Boccia 0.6.045.10 a condizione che si a riformulato nel senso di aggiungere in fine il seguente periodo: « In ogni caso è fatta salva l'attribuzione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro Nord ».

Francesco BOCCIA (PD) accoglie la riformulazione nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

Pietro FRANZOSO (PdL), Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), Lorenzo RIA (PD), Ignazio MESSINA (IdV), Marco CAUSI (PD), Gaspare GIUDICE (PdL), Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) sottoscrivono il subemendamento Boccia 0.6.045.10 nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti 0.6.045.11 del relatore, e Boccia 0.6.045.10 nel testo riformulato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti i restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.045 del Governo.

Le Commissioni concordano. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 6.045 del Governo.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento

0.6.046.019, ed esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Napoli 0.6.046.9, Occhiuto 0.6.046.14, Misiani 0.6.046.2 e Messina 0.6.046.3. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Boccia 0.6.046.18. Raccomanda infine l'approvazione del proprio subemendamento 0.6.046.20 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.046 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Pietro FRANZOSO (PdL), Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), Lorenzo RIA (PD), Ignazio MESSINA (IdV), Marco CAUSI (PD), Gaspare GIUDICE (PdL), Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) sottoscrivono il subemendamento Boccia 0.6.046.18.

Marco CAUSI (PD) raccomanda l'approvazione degli identici subemendamenti Napoli 0.6.046.9, Occhiuto 0.6.046.14, Misiani 0.6.046.2 e Messina 0.6.046.3, in quanto la Conferenza unificata è in grado meglio della Conferenza Stato-regioni di rappresentare tutte le comunità locali.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.6.046.19 del relatore. Approvano quindi gli identici subemendamenti Napoli 0.6.046.9, Occhiuto 0.6.046.14, Misiani 0.6.046.2 e Messina 0.6.046.3. Approvano altresì, con distinte votazioni, i subemendamenti Boccia 0.6.046.18 e 0.6.046.20 dei relatori.

Le Commissioni approvano infine l'articolo aggiuntivo 6.046 del Governo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo 6.047 del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che occorrerebbe prevedere che la Banca del Mezzogiorno avesse come sede Napoli, in quanto sono state sottratte delle risorse molto importanti con l'approvazione di un precedente emendamento al centro polifunzionale di Napoli.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime un giudizio fortemente negativo in merito alla prevista istituzione della Banca del Mezzogiorno, rilevando che altre esperienze hanno dimostrato che nel Sud non si riesce a porre in atto una seria politica di intermediazione redditizia. Sottolinea inoltre che le risorse messe a disposizione della Banca del Mezzogiorno sono troppo esigue e che in ogni caso andrebbe garantito che le partecipazioni dello Stato alla Banca in questione fossero dismesse nel più breve tempo possibile.

Michele VENTURA (PD) dichiara di condividere molte delle considerazioni espresse dal collega Borghesi e ritiene che il Governo debba chiarire meglio le finalità della Banca del Mezzogiorno. Reputa inoltre del tutto insufficiente la dotazione di 5 milioni di euro in considerazione dei compiti che tale banca dovrebbe svolgere.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea che diversi soggetti parteciperanno al capitale della Banca del Mezzogiorno e che essa potrà contribuire ad adeguare il volume degli impieghi a quello, sensibilmente maggiore, della raccolta nelle regioni meridionali. Rileva infine che le risorse pubbliche previste serviranno solo come *start up* per l'attività della Banca.

Marco CAUSI (PD) esprime la propria assoluta contrarietà alla creazione della Banca del Mezzogiorno e ritiene non condivisibili le giustificazioni addotte dal sottosegretario Vegas.

Ignazio MESSINA (IdV) si dichiara fortemente contrario all'istituzione della Banca del Mezzogiorno, anche sulla base dell'esperienza di altri istituti di credito meridionali. Si tratta a suo avviso di uno strumento del tutto inadeguato, mentre ritiene che sarebbe più efficace prevedere convenzioni con gli istituti di credito, al fine di assicurare al Sud le medesime condizioni di credito praticate nelle altre parti del Paese.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime netta contrarietà all'istituzione della Banca del

Mezzogiorno, giudicando poco convinta e poco convincente la spiegazione offerta dal sottosegretario Vegas.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che la Banca del Mezzogiorno non abbia alcuna prospettiva e che alla fine lo Stato e i contribuenti saranno chiamati a farsi carico dei costi della Banca e dei crediti inesigibili che essa assumerà. Auspica pertanto che i colleghi della Lega Nord si oppongano a questo intervento, coerentemente con le posizioni assunte in passato su temi analoghi.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) ritiene poco convincente la proposta di istituire la Banca del Mezzogiorno e rileva che, in ogni caso, le risorse ad essa destinate sarebbero insufficienti. Preannuncia pertanto la propria astensione.

Lino DUILIO (PD) sottolinea l'esiguità della somma stanziata per la Banca del Mezzogiorno e auspica che i colleghi della Lega Nord si ricordino della battaglia ostruzionistica condotta contro lo stanziamento di risorse pubbliche in favore del Banco di Napoli all'inizio degli anni Novanta. Ritiene altresì che sarebbe opportuno acquisire sul punto il parere del Governatore della Banca d'Italia.

Francesco BOCCIA (PD) reputa poco plausibile l'individuazione degli altri soggetti che dovrebbero partecipare al capitale della Banca del Mezzogiorno ed esprime il timore che l'operazione si risolva in una completa statalizzazione dell'istituto di credito.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al Governo di fornire chiarimenti sui criteri adottati per l'individuazione dei soci che dovrebbero partecipare al capitale della Banca del Mezzogiorno e sul rapporto tra questa partecipazione e il riferimento, contenuto nell'articolo aggiuntivo 6.047 del Governo, alle risorse prestate da organismi internazionali. In particolare, desidera comprendere come avverrà l'accesso ai

fondi europei per gli enti locali che decideranno di non partecipare al capitale della Banca. Chiede infine se, con il citato articolo aggiuntivo, il Governo intenda prospettare la ripubblicizzazione di rami di azienda già appartenuti a banche meridionali e successivamente acquisiti da altri istituti di credito.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Governo di chiarire dove risiedano i motivi di necessità e urgenza della norma in discussione.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti al relatore sul contenuto del subemendamento 0.6.047.3. Richiama quindi l'indagine conoscitiva svolta nella XV legislatura dalla VI Commissione sulle prospettive del sistema creditizio nelle aree meridionali, con specifico riferimento ad una serie di audizioni da cui sono emerse particolari problematiche in ordine all'istituzione di una Banca del Sud.

Giorgio JANNONE (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, nel rilevare le ragioni a favore della istituzione della Banca del Sud, ricorda alcune esperienze e modelli di successo di istituti di credito fortemente legati al territorio di riferimento.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, ne evidenzia i profili di rilievo legati al riconoscimento territoriale della Banca del Sud. Si sofferma quindi sulla questione dei marchi cui si riferisce l'emendamento in oggetto. Fa notare che la situazione creditizia nel sud del Paese versa in condizione di forte difficoltà, il che giustifica un intervento con la decretazione d'urgenza su tale settore.

Marino ZORZATO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, esprime parere sugli emendamenti.

Gian Luca GALLETTI (UdC) sostiene che l'istituzione della Banca del Sud rappresenti un'operazione poco chiara. Sostiene che la Cassa depositi e prestiti

potrebbe assolvere più adeguatamente al ruolo di propulsore degli investimenti nel Mezzogiorno da parte degli istituti di credito ubicati nelle regioni centro-settentrionali del Paese.

Rolando NANNICINI (PD) si chiede se con il decreto-legge si intenda escludere l'efficacia del sistema di Basilea 2 per la Banca del Sud.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene problematico che l'istituzione della Banca del Sud possa comportare una piena adesione alla disciplina comunitaria in ordine al profilo della valutazione dei rischi di credito. Condivide quindi le osservazioni del deputato Galletti in relazione al ruolo che potrebbe assumere la Cassa depositi e prestiti.

Ignazio MESSINA (IdV) si chiede se la Banca del Sud potrebbe applicare, nell'erogazione del credito, i criteri fissati dal sistema di Basilea 2. In relazione alla compagine sociale, ritiene difficile che gli enti locali abbiano risorse necessarie per sottoscrivere le azioni della Banca del Sud.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, sostiene che la Banca del Sud potrebbe diventare un volano per lo sviluppo del Mezzogiorno e a tale istituto di credito si applicherebbero comunque i parametri del sistema di Basilea 2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.047 del Governo.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 6.047 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di esaminare l'emendamento 4.9 dei relatori, che riguarda i compiti della Cassa depositi e prestiti

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.9 dei relatori.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.6.049.6. Esprime parere favorevole sul subemendamento Boccia 0.6.049.4, a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere unicamente la lettera c), aggiungendo in fine al comma 4 le seguenti parole: « e dal Ministro degli Affari regionali ». Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.6.049.7 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.049 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA (PD), dopo aver illustrato le finalità del suo subemendamento 0.6.049.4, accede alla richiesta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Vegas.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che il Governo e il relatore riconsiderino il parere negativo sugli identici subemendamenti Messina 0.6.049.3, Causi 0.6.049.5 e Osvaldo Napoli 0.6.049.2, invitando a sostituire anche in questo caso all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere contrario.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.6.049.6 dei relatori. Approvano quindi il subemendamento Boccia 0.6.049.4 così come riformulato. Approvano il subemendamento dei relatori 0.6.049.7.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti i restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.049 del Governo.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 6.049 del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti sui tempi di esame dell'emendamento 60.92 del Governo.

La seduta, sospesa alle 3.25, è ripresa alle 3.40.

Marino ZORZATO (PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.66 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.66 dei relatori e accantonano l'emendamento 2.65 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.050 del Governo, sottolinea il rilievo che ha assunto nel sistema di produzione la catena di fornitura.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che l'emendamento riguarda l'assetto produttivo piuttosto che la logistica.

Marco CAUSI (PD) segnala che l'articolo aggiuntivo estende il sistema.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS propone una riformulazione del subemendamento 0.6.050.3, nel senso di escludere la modifica della rubrica.

Le Commissioni approvano il subemendamento Borghesi 0.6.050.3, nel testo riformulato e l'articolo aggiuntivo 6.050 del Governo.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) insiste per la votazione dell'emendamento Marsilio 7.6.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS propone di riformulare l'emendamento Marsilio 7.6 nel senso di concluderlo dopo la parola « fusione », inserire la parola « anche » dopo la parola « promozione » e di espungere dal testo l'espressione « pulito ».

Massimo Enrico CORSARO (PdL) accetta la riformulazione nei termini proposti dal Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene necessaria la consultazione delle popolazioni interessate dall'individuazione dei siti. Raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.7.23.2.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS richiama il comma 2 che prevede la Conferenza nazionale.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Marsilio 7.6 nella nuova formulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marsilio 7.6 (*nuova formulazione*).

Antonio MISIANI (PD) ritiene che la nuova normativa in tema di individuazione dei siti consiste in una procedura giustificabile solo in relazione ad uno stato di emergenza.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea la delicatezza dei siti in questione.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che la Conferenza nazionale non ha niente a che vedere con la consultazione degli enti territoriali interessati.

Lino DUILIO (PD) evidenzia che la rilevanza della materia richiede un approfondimento e che il parere contrario del relatore non ha alcuna giustificazione, anche su proposte emendative del tutto fondate.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa alle considerazioni del collega Duilio rilevando che quanto previsto dall'emendamento 7.23 dei relatori è superfluo, in quanto già vi è una previsione nell'articolo 7 in tal senso. Segnala inoltre che il tema dei siti radioattivi non può essere affrontato con decisioni d'imperio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento 7.23 dei relatori e di procedere all'esame delle successive proposte emendative

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.8 del Governo e parere contrario sull'emendamento Simonetti 13.7.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 12.8 del Governo e respingono l'emendamento Simonetti 13.7.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prima di procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 14.07 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti, avverte che tale articolo aggiuntivo può ritenersi ammissibile soltanto a condizione che il Governo confermi che non determinerà conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo finanziario.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che l'emendamento non pregiudica i risparmi derivanti dalla legislazione vigente e che comunque l'attribuzione delle risorse avrà luogo nei limiti delle compatibilità finanziarie.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.14.07.7 ed esprime parere contrario sui restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 14.07 del Governo. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 14.07 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore, ricordando in particolare per quel che riguarda il subemendamento 0.14.07.7 del relatore che il senso dell'emendamento è quello di destinare delle risorse alla difesa qualora ve ne siano.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra i propri subemendamenti ricordando che si tratta di subemendamenti che tendono ad inserire elementi di ragionevolezza. In particolare richiama l'attenzione sul subemendamento 0.14.07.3 il quale prevede che il parere di congruità sia vincolante, non potendosi ammettere l'ipotesi che un parere venga previsto senza che venga allo stesso assegnato una certa efficacia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che il parere contrario sui subemendamenti firmati dall'onorevole Borghesi deriva dalla constatazione che i beni oggetto dei subemendamenti stessi sono beni di non facile collocazione sul mercato e che necessitano quindi di un meccanismo che faciliti tale collocazione.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce l'importanza del subemendamento 0.14.07.3.

Le Commissioni approvano quindi il subemendamento 0.14.07.7 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti i restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 14.07 del Governo.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 14.07 del Governo.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il subemendamento 0.20.24.1.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 20.24 del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 20.24 del Governo.

Marino ZORZATO (PdL) *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 20.6 e sugli identici emendamenti Bragantini 20.19 e De Poli 20.15.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'emendamento Zeller 20.6.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zeller 20.6.

Giulio CALVISI (PD) esprime la propria contrarietà rispetto agli identici emendamenti 20.19 e 20.15, che sembrano ispirati alla finalità di operare una discriminazione nei confronti di chi lavora nel nostro Paese da molti anni, contribuendo in modo decisivo all'economia del Paese. Segnala inoltre che gli emendamenti sottraggono ai soggetti che hanno versato dei contributi la possibilità di riottenerli sotto forma di previdenze sociali. Chiede pertanto ai presentatori di ritirare gli emendamenti in questione.

Gian Luca GALLETTI (UdC) sottolinea che gli emendamenti 20.19 e 20.15 non operano alcuna discriminazione, in quanto l'assegno sociale non tiene conto dei contributi versati e quindi dieci anni è un periodo di tempo ragionevole.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive l'emendamento De Poli 20.15.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bragantini 20.19 e De Poli 20.15.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Commercio 0.24.14.1 e parere favorevole sull'emendamento 24.14 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime soddisfazione perché nell'allegato recante le leggi da abrogare è stata espunta la legge n. 317 del 1993, in materia di

completamento dei piani di ricostruzione postbellica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi il subemendamento Commercio 0.24.14.1 e approvano l'emendamento 24.14 del Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira l'emendamento 26.12.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento Forcolin 26.02.

Gianluca FORCOLIN (LNP) illustra il suo emendamento 26.02, ricordando che attraverso tale emendamento si prevede di effettuare un'operazione di razionalizzazione dell'organizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara il proprio voto contrario rispetto all'emendamento 26.02 il quale prevede una vera e propria operazione di *spoil system*, che appare del tutto irragionevole.

Lino DUILIO (PD) esprime un giudizio fortemente negativo sull'emendamento 26.02, in quanto lo stesso interviene su una materia molto delicata, la quale dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile rispetto al provvedimento nel complesso. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento 26.02.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) si associa alla richiesta del collega Duilio per quanto concerne l'accantonamento dell'emendamento 26.02.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Forcolin 26.02.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 26.05 dei relatori, 28.26, 30.5 e 30.6 del Governo e Marsilio 31.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento 26.05 del relatore. Approvano quindi gli emendamenti 28.26, 30.5 e 30.6 del Governo.

Marco CAUSI (PD) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 31.1.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone una riformulazione dell'emendamento Marsilio 31.1, nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: «le carte d'identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona cui si riferiscono».

Lino DUILIO (PD) chiede chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni contenute nella proposta emendativa.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) chiarisce che le disposizioni si applicano solo alle carte d'identità di nuova emissione.

I deputati Gian Luca GALLETTI (UdC), Antonio MISIANI (PD) e Antonio BORGHESI (IdV) aggiungono la propria firma all'emendamento Marsilio 31.1, come formulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Marsilio 31.1 (*nuova formulazione*) e 33.42 del Governo.

Lino DUILIO (PD) chiede quale sia il termine previsto per la conclusione dei lavori delle Commissioni. Chiede inoltre di sapere se il Governo, contravvenendo agli impegni assunti, intenda inserire nel maxiemendamento da presentare in Assemblea anche gli emendamenti accantonati, ove questi non fossero esaminati dalle Commissioni. Ribadisce infine che il Governo si è preso gioco del Presidente della Repubblica inserendo nel decreto-legge, in sede di conversione, norme estranee e prive dei requisiti di necessità e urgenza.

Auspica pertanto che il Presidente della Repubblica valuti con particolare attenzione tali norme all'atto di promulgare la legge di conversione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva che, se le Commissioni non esaminassero alcune proposte emendative ritenute dal Governo particolarmente rilevanti, il Governo si riserverebbe naturalmente ogni valutazione in ordine all'opportunità di inserirle nel maxiemendamento da presentare in Assemblea.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda che il Governo ha rinunciato ad insistere perché fossero posti in votazione numerosi suoi emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, richiama le dichiarazioni rese dal Ministro Vito nella seduta dello scorso 13 luglio.

Renato CAMBURSANO (IdV) evidenzia l'anomalia dell'attuale situazione istituzionale e ritiene che le Commissioni debbano disporre di tempi più ampi per l'esame del provvedimento in titolo.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede nuovamente di sapere quale sarà l'esito delle disposizioni accantonate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che il Governo si riserva di decidere sulle parti non esaminate dalle Commissioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che l'opposizione debba avere la garanzia che le parti non esaminate dalle Commissioni non saranno oggetto del maxiemendamento del Governo.

La seduta, sospesa alle 5, è ripresa alle 5.15.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiede che le Commissioni passino ad esaminare l'emendamento 60.92 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il sottosegretario Vegas a illustrare l'emendamento 60.92 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS evidenzia che l'emendamento consente una maggiore flessibilità di bilancio, pur tenendo conto della richiesta di salvaguardare le prerogative del Parlamento e dunque, in questo senso, migliorando il testo iniziale. Viene previsto il principio della copertura su tre saldi, anche se esso viene formulato in termini che ne garantiscano la praticabilità. Osserva infine che il comma 8, il quale reca le disposizioni più controverse, si limita all'anno 2009 e assicura che la legge finanziaria abbia un contenuto limitato alla manovra correttiva: si tratta di un limite che vale non solo per il Parlamento, ma anche per il Governo. La formulazione adottata, peraltro, riproduce quella contenuta nella recente risoluzione di approvazione del DPEF. Per queste ragioni, il Governo attribuisce grande rilevanza all'emendamento e ne auspica l'approvazione.

Lino DUILIO (PD) non ritiene che l'emendamento abbia il rilievo che adesso attribuisce il rappresentante del Governo. Ribadisce la contrarietà all'adozione con decreto-legge di una modifica particolarmente rilevante della legislazione contabile. Nel merito si determina il trasferimento di una significativa quota di potestà legislativa dal Parlamento al Governo. Chiede pertanto che almeno il comma 8 dell'emendamento 60.92 del Governo, nella nuova formulazione sia espunto in quanto si tratta di una disposizione per certi versi pleonastica. Ricorda quindi che le norme di spesa sono proposte in primo luogo dai Ministri. Per quanto riguarda in particolare gli emendamenti di iniziativa parlamentare, si pone una rigorosa valutazione dell'ammissibilità. Ritiene in conclusione che si tratti di una norma che non possa essere adottata per decreto anche perché inutile e ripetitiva rispetto alle attuali previsioni legislative che escludono dal contenuto proprio della finanziaria le norme di carattere localistico e microsettoriale.

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi all'intervento del deputato Duilio, osserva che l'intervento previsto dal comma 8 dell'emendamento 60.92 di fatto espropria il Parlamento di una delle sue funzioni fondamentali.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, chiede di accantonare l'emendamento 60.92 (*nuova formulazione*) del Governo, con l'impegno a non adottarlo da parte delle Commissioni.

Gian Luca GALLETTI (UdC) condivide la proposta del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle dichiarazioni emerse nel corso del dibattito propone di accantonare l'emendamento 60.92 (*nuova formulazione*) del Governo.

Lino DUILIO (PD) chiede quale sarà l'atteggiamento del Governo in Assemblea, prospettando la possibilità di un voto per parti separate.

Renato CAMBURSANO (IdV) avanza la richiesta di chiarimenti in merito all'orientamento del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene opportuno che le Commissioni non introducano nel proprio testo l'emendamento e si chiede quale possa essere il testo su cui il Governo porrà il voto di fiducia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ribadire che l'emendamento non sarà inserito nel testo delle Commissioni, fa notare che il Governo si riserva comunque di inserire o meno il relativo contenuto nella proposta emendativa presentata in Assemblea.

Antonio BORGHESI (IdV) precisa che le Commissioni hanno esaminato l'emendamento anche se non si sia pervenuti ad un compiuto esame.

Lino DUILIO (PD) ritiene a titolo personale che sia preferibile votare l'emendamento per parti separate.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ribadisce i motivi per cui ritiene che una simile disposizione non possa essere adottata per decreto-legge.

Pier Paolo BARETTA (PD) sostiene che qualora il Governo confermi che non intende rinunciare alla previsione del comma 8 dell'emendamento, dovrebbe risultare espressamente che il Parlamento non ha ritenuto di approvare l'emendamento e lo ha accantonato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto che le Commissioni non hanno concluso l'esame dell'emendamento 60.92 (*nuova formulazione*) del Governo. Propone quindi di passare all'esame dei restanti emendamenti contenuti nel fascicolo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) richiama il proprio subemendamento 0.74.23.1.

Gioacchino ALFANO (PdL) richiama l'emendamento Catone 44.19, al quale appone la propria firma.

Maurizio FUGATTI (LNP) richiama il proprio emendamento 58.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 2.65 (*nuova formulazione*) dei relatori assume la nuova numerazione 5.10.

Lo pone quindi in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.10 dei relatori.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, con riferimento all'emendamento 26.44 del Governo, esprime parere favorevole sul subemendamento Causi 0.26.44.7 e sull'emendamento medesimo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alle Commissioni per quanto concerne il subemendamento Causi 0.26.44.7.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, il subemendamento Causi 0.26.44.7 e l'emendamento 26.44 del Governo. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 35.14 e 35.15 del Governo.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, avverte di aver predisposto una riformulazione dell'emendamento 36.5 dei relatori, nel senso di aggiungere in fine il seguente periodo: « fatta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al periodo precedente ».

Le Commissioni approvano l'emendamento 36.5 (*nuova formulazione*) dei relatori. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 37.8, 38.30, 38.33 e 38.32 del Governo. Approvano quindi, con distinte votazioni l'emendamento Zeller 39.25 e l'emendamento 41.19 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento agli identici emendamenti Catone 44.19, Marchioni 44.26, Caldoro 44.56, Renato Farina 44.69, Murgia 44.38, propone una riformulazione, nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Gioacchino ALFANO (PdL) accoglie la riformulazione dell'emendamento Catone 44.19, di cui è firmatario, nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

Maino MARCHI (PD) accoglie la riformulazione dell'identico emendamento Marchioni 44.26 proposta dal rappresentante del Governo.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Catone 44.19, Marchioni 44.26, Caldoro 44.56, Renato Farina 44.69, Murgia 44.38, nel testo riformulato. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 46.05

del Governo. Approvano altresì l'emendamento 58.25 dei relatori.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fugatti 58.2.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alle Commissioni in relazione all'emendamento Fugatti 58.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fugatti 58.2. Approvano quindi l'emendamento 60.90 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 60.91 del Governo.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 62.11 del Governo e 62.12 dei relatori, nonché gli identici emendamenti 63.89 del Governo e 63.90 dei relatori.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritira l'articolo aggiuntivo del Governo 63.010.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in merito all'articolo aggiuntivo 63.011 dei relatori.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva che l'articolo aggiuntivo risponde all'esigenza di definire l'ambito di applicazione della disposizione che estende alle società sportive dilettantistiche la possibilità di beneficiare del 5 per mille.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 63.011 dei relatori e 63.08 del Governo. Approvano quindi l'emendamento 64.49 dei relatori. Approvano altresì il subemendamento 0.64.48.5 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di considerare respinti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 64.48 del Governo.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 64.48 e 64.47 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 66.35 del Governo.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 69.19 del Governo, 70.16 e 71.29 dei relatori, 72.29 e 72.30 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il subemendamento Zeller 0.74.23.1 assume la nuova numerazione 0.74.24.1.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Zeller 0.74.24.1.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, il subemendamento Zeller 0.74.24.1 e l'emendamento 74.24 dei relatori. Approvano quindi l'emendamento 74.22 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno all'esame dell'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo, limitatamente all'articolo 77-*bis* concernente le regole del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, ricordando che la parte costituita dall'articolo 77-*ter* è stata approvata dalle Commissioni nella seduta di venerdì 11 luglio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti 0.77.08.83 e 0.77.08.82 dei relatori. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo limitatamente alla parte costituita dall'articolo 77-*bis*.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Froner 0.77.09.3 e Zeller 0.77.09.1, a condizione che siano riformulati nel senso di mantenere soltanto la lettera a), limitatamente alle parole:

« compatibilmente con le disposizioni statutarie ».

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici subemendamenti Froner 0.77.09.3 e Zeller 0.77.09.1, nel testo riformulato, e l'articolo aggiuntivo 77.09 del Governo. Approvano quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 77.010 del Governo, l'emendamento 79.10 del Governo, gli articoli aggiuntivi 79.01, 79.02 e 79.03 del Governo, nonché l'emendamento 80.8 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di dichiarare respinte tutte le altre proposte emendative presentate e ritenute ammissibili al fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni concordano.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) chiede alla presidenza di rivedere la valutazione di inammissibilità con riferimento all'emendamento 5.10 dei relatori, per la parte che modifica l'articolo 76 aggiungendo il comma 6-*bis*. Rileva che tale disposizione non comporta oneri a carico dello Stato.

Marco CAUSI (PD) osserva, in accordo con il collega Corsaro, che la disposizione fa riferimento a posizioni stipendiali già coperte.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la valutazione di inammissibilità debba essere mantenuta in quanto al divieto di assunzione sono correlati effetti finanziari di miglioramento dei saldi.

Antonio BORGHESI (IdV), in relazione ai subemendamenti riferiti all'emendamento 5.10 dei relatori, richiama il subemendamento di cui è primo firmatario, con il quale si elimina il termine della data di entrata in vigore del presente decreto

per quanto concerne la possibilità di pubblicare gli elenchi concernenti le dichiarazioni dei redditi mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la pubblicità degli elenchi in questione debba essere assicurata solo per chi ha un effettivo interesse e pertanto è disposto a prendere visione di tali elenchi nel comune di residenza dei contribuenti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, tornando a considerare la parte dell'emendamento 5.10 dei relatori che modifica l'articolo 76 aggiungendo il comma 6-*bis*, ritiene che tale previsione potrebbe non comportare maggiori oneri nel caso in cui si precisi un termine entro il quale si debba essersi determinata la vacanza in organico.

Lino DUILIO (PD) sottolinea la differenza fra posti effettivamente coperti e la dotazione organica.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) evidenzia che la disposizione in esame ha in ambito di applicazione molto limitato.

Antonio MISIANI (PD) sollecita il mantenimento della valutazione di inammissibilità.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS (PdL) in considerazione del fatto che si tratta di una materia controversa, invita il deputato Corsaro a non insistere in ogni caso rileva che la disposizione potrebbe determinare effetti negativi da parte di altri enti locali e pertanto è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per i quali non è individuata la necessaria copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo conferma la valutazione di inammissibilità per la parte dell'emendamento 5.10 dei relatori in questione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS dopo aver ringraziato le Commissioni per il grande impegno dedicato all'esame del provvedimento, per un verso segnala che le disposizioni relative all'individuazione dei siti in cui localizzare impianti nucleari e di stoccaggio di rifiuti radioattivi e le disposizioni in materia di contabilità dello Stato contenute nell'emendamento 60.92 del Governo costituiscono i due argomenti dei quali le Commissioni non hanno compiuto l'esame. Per altro verso riconosce che il testo risultante dalle modifiche approvate dalle Commissioni risulta essere l'esito di un compiuto esame di tutte le altre questioni in rilievo. Conferma quindi di ritenere tutti gli altri emendamenti del Governo che non sono stati esaminati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede alle Commissioni l'autorizzazione ad apportare al testo le proposte di coordinamento formale poste in distribuzione (vedi allegato 2).

Le Commissioni autorizzano la Presidenza ad apportare le modifiche di coordinamento formale poste in distribuzione.

Lino DUILIO (PD) invita la Presidenza a sollecitare la Presidenza della Camera a posticipare l'inizio delle votazioni previste nell'odierna seduta dell'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si assume l'impegno ad attivarsi in tal senso.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto relative al mandato al relatore, esprime la netta contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Ritiene infatti del tutto scorretto l'utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo. La contrarietà al provvedimento è inoltre motivata da rilevanti profili di merito in quanto nel decreto-legge sono stati inseriti interventi assai discutibili. Precisa infine che il comportamento tenuto dai gruppi di opposizione non significa in alcun modo una condivisione del provvedimento né una compartecipazione, nell'ambito dei la-

vori delle Commissioni, alle decisioni assunte dalla maggioranza, ma è stato dettato unicamente da senso di responsabilità e dalla volontà di attenuare i profili più problematici del provvedimento stesso.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce il giudizio estremamente negativo sul provvedimento del proprio gruppo.

Maurizio BERNARDO (PdL) ringrazia le Commissioni ed il rappresentante del Governo per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ringraziare tutti i membri delle Commissioni per l'impegno dedicato all'esame del provvedimento, anche mediante la partecipazione a lunghe sedute notturne, rese necessarie dai tempi di calendarizzazione del decreto-legge in Assemblea, esprime un particolare apprezzamento nei confronti dei gruppi di opposizione, per il senso di responsabilità da essi dimostrato.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori, Zorzato per la V Commissione e Jannone per la VI Commissione, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni riunite si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 6.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 32 di venerdì 11 luglio 2008 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) a pagina 109, seconda colonna, trentesima riga, le parole « n. 296 » siano sostituite dalle seguenti: « n. 286 »;

b) a pagina 110, prima colonna, quattordicesima riga, le parole « dalla sua » siano sostituite dalle seguenti: « dall' »;

c) a pagina 110, prima colonna, diciannovesima riga, le parole « n. 281 » siano sostituite dalle seguenti: « n. 286 »;

d) a pagina 110, prima colonna, trentacinquesima riga, le parole « In caso » siano sostituite dalle seguenti: « Nel caso »;

e) a pagina 110, prima colonna, quarantaquattresima riga, le parole « nel premo » siano sostituite dalle seguenti « nel primo »;

f) a pagina 111, prima colonna, trentottesima riga, le parole « dei 21 » siano sostituite dalle seguenti « del 2 »

g) a pagina 111, seconda colonna, trentanovesima riga, le parole « l'andamento » siano sostituite dalle seguenti: « l'affidamento »

h) a pagina 112, seconda colonna, decima riga, le parole: « presente legge » sia sostituita dalla seguente: « legge di conversione del presente decreto »;

i) a pagina 113, prima colonna, la parola « forandone » sia sostituita dalla seguente: « formazione »;

j) a pagina 113, seconda colonna, la parola « eco » sia sostituita dalla seguente: « con »;

k) a pagina 113, seconda colonna, quindicesima riga, la parola « scanno » sia sostituita dalla seguente « somme »;

l) a pagina 113, seconda colonna, quarantacinquesima riga, la cifra « 51 » sia sostituita dalla seguente: « 9 »;

m) a pagina 113, seconda colonna, quarantacinquesima riga, le parole « decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 » sia sostituita dalla seguente: « presente decreto ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 34 di lunedì 14 luglio 2008 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) a pagina 20, seconda colonna, alla settima riga, le parole: « del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa » siano sostituite con le seguenti: « del presente decreto »;

b) a pagina 21, seconda colonna, trentaquattresima riga dopo le parole « corrispondente riduzione » siano inserite le seguenti: « delle proiezioni per il medesimo anno »;

c) a pagina 21, seconda colonna, quarantacinquesima riga le parole « I Relatori » siano sostituite dalle seguenti: « Il Governo »;

d) a pagina 30, seconda colonna, undicesima riga la cifra « n. 24 » siano sostituite dalle seguenti: « n. 244 »;

e) a pagina 31, seconda colonna, diciannovesima riga, le parole « dell'articolo 19 » siano sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 10 »

f) a pagina 38, prima colonna, terza e quarta riga; le parole: « d) sostituire la parola "5569,1" con la seguente: "5969" » siano soppresse; dopo la quarta riga siano inserite le parole: « 60.02 (*Nuova formulazione*) Il Governo ».

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE

ART. 2.

(Banda larga).

Al comma 13 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le seguenti: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.

2. 66. I Relatori.

(Approvato)

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può essere autorizzata ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un regolamento che fissi un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla Pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi

per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.

4. 9. I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: tempo indeterminato inserire le seguenti: con l'esclusione dei soggetti di cui ai successivi commi 3-bis, 3-bis-ter e 3-bis-quater;

b) dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

3-bis-1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa». Il Fondo è alimentato da versa-

menti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.

3-bis-2. Il Fondo è finanziato, per i primi tre anni, con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale triennale contenuto nel decreto di cui al comma 3-bis-1. Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della « prima casa »;

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

3-bis-4. L'adesione al Fondo di cui al comma 3-bis-1 è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 3-bis-1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti con-

tributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, ridurre le somme ivi stanziare di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

0. 2. 65. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

All'articolo 21, alla lettera a), sopprimere il comma 1-ter e sopprimere la lettera b).

0. 2. 65. 11. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'articolo 42, comma 1-bis, sopprimere le parole: e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 2. 65. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 63 sopprimere il primo comma.

0. 2. 65. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Nella parte consequenziale riferita all'articolo 63 sopprimere il comma 12.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3 del presente decreto.

0. 2. 65. 7. De Micheli, Vannucci, Fluvi, Baretta, Ventura, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Carella, Causi, Ceccuzzi, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Nella parte consequenziale riferita all'articolo 63, sopprimere le modifiche al comma 12.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.

0. 2. 65. 5. Messina; Borghesi, Cambursano, Barbato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «L'articolo 63, comma 11, è soppresso»;

b) nella parte consequenziale relativa all'articolo 63 comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: 825 milioni.

0. 2. 65. 8. Vannucci, Duilio, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Carella, Causi, Cecuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

All'articolo 64, comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le disposizioni di cui al presente articolo, adottando soluzioni coerenti con la normativa statale e con i propri ordinamenti vigenti, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nonché, attraverso l'istituzione di un quinto anno integrativo, alla preparazione all'esame di stato.

0. 2. 65. 1. Zeller, Brugger, Nicco.

Sopprimere le parole da: All'articolo 76, dopo il comma 6 *fino a:* l'assolvimento delle funzioni dell'ente.

0. 2. 65. 9. Vannucci.

Sopprimere le parole da: All'articolo 82, dopo il comma 29 *fino a:* presidente del collegio sindacale.

0. 2. 65. 10. Vannucci.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti:* realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: la posa della fibra nei cavidotti *con le seguenti:* gli interventi di cui al comma precedente *e aggiungere alla fine:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

b) al comma 4, sopprimere le parole: per la posa della fibra;

c) al comma 5, sostituire le parole: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti:* alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

d) al comma 14, sostituire le parole: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti:* infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

e) al comma 15, sostituire le parole: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le segnalazioni delle Associazioni riconosciute dei consumatori ed analizza le ulteriori segnalazioni.

Al comma 1, capoverso 199, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale;

All'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma:

9-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal primo settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento

della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al presente comma è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

9-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.»

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto inserire le seguenti: , purché non proprietari di un'altra abitazione,.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario inserire le seguenti: non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo

o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 4-bis. — 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 4-ter. — 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009.

All'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 18 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 20 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di cui all'articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e articolo 2, comma 71 della medesima legge n. 244 del 2007 sono rispettivamente integrate degli importi di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, 10

milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011, e dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Alla relativa attuazione provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Al comma 12, primo periodo, le parole: 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono sostituite con le parole: 75 milioni di euro per l'anno 2008, di 92 milioni di euro per l'anno 2009 e 107 milioni di euro per l'anno 2010, e 110 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente; dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. All'articolo 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere infine, « e 15 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 »;

b) al comma 3, aggiungere, infine, le parole: « per il 2008, e il 2009 tali risorse per un importo pari a 3 milioni di euro annui ciascuna, sono destinate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle fiere di Roma e Milano ».

L'articolo 63, comma 11, è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 60, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 è corrispondente-

mente incrementato per la realizzazione delle opere di completamento gli interventi di cui all'articolo 1 comma 78, lettere e), m), n) della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

11-ter. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 1 comma 78, lettera l) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziato l'importo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

All'articolo 68, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di Stato.

All'articolo 76, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il divieto di assunzione è sospeso per gli enti locali i cui organi politici sono stati rinnovati nella tornata elettorale 15-16 giugno 2008, limitatamente agli incarichi, dirigenziali in essere alla data del 31 maggio 2008 e venuti meno a seguito delle elezioni, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.

All'articolo 63-bis, aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Le fondazioni riconosciute che erogano gratuitamente somme a favore di

enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3) dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

All'articolo 82 dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « degli enti cooperativi » sono inserite le seguenti: « il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00 »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente: « 7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale ».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrata ai sensi del secondo periodo, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 65. I Relatori.

ART. 5.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le

segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute e analizza le ulteriori segnalazioni;

al comma 1, capoverso 199, aggiungere infine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto inserire le seguenti: , purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione,;

al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario inserire le seguenti: non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal primo settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.

3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si interpreta nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:

«ART. 4-bis. — 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

«ART. 4-ter. — 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclu-

sivamente alle fattispecie regolate dalle medesime disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 2001, e successive modificazioni, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *inserire le seguenti:* , con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

Al comma 8 dell'articolo 60, aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto legge n. 93 del 2008, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010.

All'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 11;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis). Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

All'articolo 68, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di Stato.

All'articolo 76, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il divieto di assunzione è sospeso per gli enti locali i cui organi politici sono stati rinnovati nella tornata elettorale 15-16 giugno 2008, limitatamente agli incarichi dirigenziali in essere alla data del 31 maggio 2008 e venuti meno a seguito delle elezioni, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.

All'articolo 81 dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Le fondazioni riconosciute che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3) dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

All'articolo 82 dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « degli enti cooperativi » sono inserite le seguenti: « il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00 »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

« 7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale ».

5. 10. (ex 2.65) I Relatori.

(Approvato per la parte ammissibile)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
6.045 DEL GOVERNO.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6-bis.

1. Le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000-2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE n. 1260/99, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi.

0. 6. 045. 5. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: su proposta dei ministri competenti;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 sono destinate, per una quota non inferiore al 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

0. 6. 045. 4. Ria.

Al comma 1, sostituire la parola: proposta con la seguente: indicazione;

0. 6. 045. 11. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: con esclusione inserire le seguenti parole: delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e.

Dopo il comma 1, inserire il comma:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento *con le seguenti:* 0,20 per cento.

0. 6. 045. 1. Messina, Misiti, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente. *con le parole:* previa intesa con la Conferenza Unificata.

* **0. 6. 045. 2.** Misiani, Causi, Marchignoli.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente. *con le parole:* Previa intesa con la Conferenza Unificata.

* **0. 6. 045. 3.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2008 *con le seguenti:* 31 dicembre 2008 *e dopo le parole:* anche sanitari *aggiungere le parole:* società dell'informazione e sicurezza. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e il restante 15 per cento alle Regioni del centro-nord.

0. 6. 045. 10. Ventura, Misiani, Boccia.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: In ogni caso è fatta salva l'attribuzione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle Regioni del centro-nord.

0. 6. 045. 10. (Nuova formulazione) Ventura, Misiani, Boccia, Franzoso, Ria, Causi, Marinello, Messina, Giudice, Pagano.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente. *con le parole:* previa intesa con la Conferenza Unificata.

* **0. 6. 045. 7.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente *con le parole:* previa intesa con la Conferenza Unificata.

* **0. 6. 045. 8.** Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:

Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre novanta giorni dall'assegnazione della gara. Le amministrazioni pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multicanale.

0. 6. 045. 9. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sotto utilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica

nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, su proposta dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di Amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente.

3. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

6. 045. (Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
6.046 DEL GOVERNO.

Al comma 1, sostituire le parole da: È istituito fino a: di livello nazionale *con le seguenti:* È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare delle regioni del Mezzogiorno dell'Obiettivo 1 come individuate dal Regolamento CE 1260/99.

0. 6. 046. 7. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere le parole: di livello nazionale;

b) al comma 1, sopprimere le parole: di livello nazionale;

c) al comma 2, sostituire le parole: sentita la conferenza permanente *con:* d'intesa con la conferenza permanente;

d) al comma 2, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano *inserire le seguenti:* fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013.

0. 6. 046. 4. D'Antoni, Ventura, Fluvi, Baratta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: di livello nazionale *con le seguenti:* del Mezzogiorno *alla rubrica o ovunque ricorrano;*

b) dopo il comma 1, aggiungere:

1-bis. A tal fine una quota del Fondo di cui al comma 1, pari 350 milioni di euro per l'anno 2008 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 è riservata, in sede di riparto, alla realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella regione Sicilia e nella Regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa.

*** 0. 6. 046. 12.** Capodicasa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: di livello nazionale *con le seguenti:* del Mezzogiorno *alla rubrica o ovunque ricorrano;*

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A tal fine una quota del Fondo di cui al comma 1, pari 350 milioni di euro per l'anno 2008 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 è riservata, in sede di riparto, alla realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella regione Sicilia e nella Regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa.

* **0. 6. 046. 13.** Cesare Marini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: energetiche aggiungere le seguenti: ed idriche;

b) al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, per una quota non inferiore al 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

0. 6. 046. 5. Ria.

Al comma 1, dopo le parole: energetiche sono aggiunte le seguenti: ed irrigue.

0. 6. 046. 10. Antonio Pepe, Leo Biava.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: coesione del Paese aggiungere le seguenti parole: nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) al medesimo comma, dopo le parole: Il fondo è alimentato inserire le seguenti parole: da un finanziamento di 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2009 e.

Conseguentemente:

all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: con l'aliquota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 23 per cento;

all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 93 per cento del loro ammontare;

all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento

0. 6. 046. 1. Messina, Misiti, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nella concessione di finanziamenti e incentivi di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, riguardanti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riferite ad impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.

0. 6. 046. 11. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'individuazione delle opere infrastrutturali strategiche di cui al

comma 1 è assicurata priorità al finanziamento delle seguenti opere, cui va assicurata, con risorse a valere sui fondi ordinari e sui fondi aggiuntivi a cofinanziamento comunitario, l'intera copertura finanziaria entro dieci anni:

realizzazione dell'AV/AC ferroviaria Napoli-Bari;

ammodernamento della S.S. 106 TA-RC (statale jonica);

realizzazione di interventi connessi all'asse ferroviario Berlino-Palermo, consistenti in particolare nel potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo.

0. 6. 046. 6. D'Antoni, Ventura, Baretta Fluvi, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2 sostituire le parole: dei Ministri competenti *con le parole:* del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

0. 6. 046. 19. I relatori.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza *con le seguenti:* d'intesa ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 con la Conferenza.

0. 6. 046. 17. Ventura, Misiani, Boccia.

Al comma 2, sostituire la parola: sentita *con la seguente:* d'intesa con

0. 6. 046. 8. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *con le seguenti parole:* la Conferenza Unificata.

*** 0. 6. 046. 9.** Osvaldo Napoli.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *con le seguenti parole:* la Conferenza Unificata.

*** 0. 6. 046. 14.** Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *con le seguenti parole:* la Conferenza Unificata.

*** 0. 6. 046. 2.** Misiani, Causi, Marchignoli.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *con le seguenti parole:* la Conferenza Unificata.

*** 0. 6. 046. 3.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013.

0. 6. 046. 18. Boccia, Franzoso, Ria, Causi, Marinello, Messina, Giudice, Pagano.

(Approvato)

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

0. 6. 046. 20. I Relatori.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre novanta giorni dall'assegnazione della gara. Le Amministrazioni Pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multicanale.

0. 6. 046. 15. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che,

alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al precedente comma, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio e dell'11 luglio 2006, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

6. 046. *(Nuova formulazione).* Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 6.047 DEL GOVERNO.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4;

b) sopprimere il comma 4.

0. 6. 047. 3. D'Antoni, Ventura, Fluvi, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella,

Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;

b) sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto ad euro 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e, quanto a euro 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole: « 450 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « 450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 ».

0. 6. 047. 4. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 4 sostituire le parole: entro cinque anni con le seguenti: entro due anni, e sopprimere le parole: ad eccezione di una.

0. 6. 047. 1. Borghesi, Cambursano, Mesina, Barbato.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 di-

cembre 2007, n. 244, è incrementata di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della salute e quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

0. 6. 047. 2. D'Antoni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni « Banca del Mezzogiorno ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinari:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato e alle regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscano una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 047. Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 6.049 DEL GOVERNO.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri sono inserite le seguenti: sentito il Ministero dello sviluppo economico;

b) al comma 5, le parole: dall'articolo 2, terzo comma sono sostituite dalle seguenti: dal comma 3 dell'articolo di cui all'emendamento 6.046.

0. 6. 049. 6. I Relatori.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: e alla rendicontazione delle annualità fino alla fine;

b) al comma 4, premettere le seguenti parole: Ferma restando la percentuale delle risorse che il Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 attualmente destina alle otto regioni del Mezzogiorno;

c) al comma 4 sostituire le parole: Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: Ministro degli affari regionali.

0. 6. 049. 4. Boccia.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e dal Ministro degli affari regionali.

0. 6. 049. 4. (Nuova formulazione). Boccia.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

*** 0. 6. 049. 3.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

*** 0. 6. 049. 5.** Causi, Misiani, Marchi, Fontanelli, Ria.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

*** 0. 6. 049. 2.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole: rete infrastrutturale *sono aggiunte le seguenti:* e della rete irrigua.

0. 6. 049. 1. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

0. 6. 049. 7. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria).

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale per la politica regio-

nale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma precedente e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dell'intesa di cui al comma 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello Sviluppo Economico.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono la sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge.

6. 049. Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.050.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano dopo la parola: reti, aggiungere le seguenti: e catene di fornitura;

b) sostituire la rubrica con la seguente: Distretti produttivi, reti di imprese e catene di fornitura.

0. 6. 050. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Ovunque ricorrano dopo la parola: reti, aggiungere le seguenti: e catene di fornitura.

0. 6. 050. 3. (Nuova formulazione). Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvaguardando la competenza regionale;

b) al comma 2, sopprimere le parole: di livello nazionale;

c) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvaguardando la competenza regionale;

d) al comma 3, numero 2), dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 368, lettera a), numero 1) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso.

0. 6. 050. 2. Ria.

Al comma 2, dopo le parole: politiche industriali sono aggiunte le seguenti: ed agroalimentari.

0. 6. 050. 1. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di sin-

goli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni inerenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole « Ministro per l'innovazione e le tecnologie, » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, »;

b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 1, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, (direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006);

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri. »;

c) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 1) dopo le parole: « Ministro per la funzione pubblica, »

sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, »;

d) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 2) dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, »;

e) il comma 370 è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 050. Il Governo.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale.

7. 6. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) promozione anche della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione.

7. 6. (Nuova formulazione) Marsilio, Rampelli, Corsaro, Vannucci.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.23
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE.

Al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole da: che possono essere dichiarati fino a: vigilanza e protezione.

*** 0. 7. 23. 1.** Misiani.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: che possono essere dichiarati aree di interesse strategico nazionale soggette a speciali forme di vigilanza e protezione,.

*** 0. 7. 23. 4.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 5-bis, dopo le parole: nucleare, avviene, inserire le seguenti: previa consultazione delle Regioni e degli enti locali sul cui territorio sarà ubicato l'impianto,.

0. 7. 23. 2. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 5-ter, sostituire rispettivamente le parole: Alle con A favore delle, e minime, quali con le seguenti: agli enti locali nel cui territorio è ubicato l'impianto, e.

0. 7. 23. 3. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 5-ter, sostituire dalle parole: minime, quali fino a: circostante il sito, con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003.

0. 7. 23. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 5, contrassegnato con il numero 3, inserire i seguenti:

5-bis. Ferme restando le competenze attribuite dagli articoli 9, 40 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'individuazione nel territorio nazionale di siti che possono essere dichiarati aree di interesse strategico nazionale soggette a speciali forme di vigilanza e protezione, ove localizzare impianti di produzione elettrica nucleare e di stoccaggio di rifiuti radioattivi e di materiale nucleare, avviene nel rispetto delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure nonché delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

5-ter. Alle popolazioni interessate dalla localizzazione sono riconosciute misure compensative minime, quali benefici diretti alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture.

7. 23. I Relatori.

ART. 12.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « , 8-duo-devices » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 21-*quiquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il seguente comma:

« **1-bis.** Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei

contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico ».

12. 8. Il Governo.

(Approvato)

ART. 13.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: da almeno cinque anni inserire le seguenti: come certificato di residenza storico.

13. 7. Simonetti, Fugatti, Bitonci.

ART. 14.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.07
DEL GOVERNO.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: valorizzazioni e gestioni dei beni, aggiungere le seguenti: che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto,;

b) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis) i proventi derivanti dalle procedure di cui al comma a) possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, alle esigenze funzionali del Ministero della difesa previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati.

0. 14. 07. 7. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: in deroga fino a: contabilità generale dello Stato.

0. 14. 07. 4. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: previo parere di congruità con le seguenti: previo parere vincolante di congruità.

0. 14. 07. 3. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque nei soli casi in cui il medesimo bene, precedentemente posto in vendita con procedimento d'asta, non sia stato venduto.

0. 14. 07. 5. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: La dismissione dell'immobile non può essere effettuata qualora la destinazione d'uso non sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene, o sia suscettibile di portare pregiudizio alla conservazione e limiti la fruizione pubblica del bene stesso.

0. 14. 07. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: L'elenco degli immobili di cui alla presente lettera, viene altresì comunicato per il parere agli Enti locali interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

0. 14. 07. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Infrastrutture militari).

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 »;

2) le parole: « entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter 1;

b) al comma 13-ter 2, dopo le parole: « a procedure negoziate con gli enti territoriali » sono inserite le seguenti: « , società a partecipazione pubbliche e soggetti privati »;

c) al comma 13-ter 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter. 1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della

difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e finanze »;

d) dopo il comma 13-ter 2 è inserito il seguente:

« 13-ter 3. Ai proventi di cui al comma 13-ter 2 non si applica l'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministro della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter 2 ».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « con gli enti territoriali » sono sostituite con le seguenti: « di beni e servizi con gli enti territoriali le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile ».

3. Il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla

legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emessa da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i Contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le risorse finanziarie derivanti, dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;

e) le alienazioni e permutate dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;

f) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della presente legge.

14. 07. Il Governo.

(Approvato)

ART. 20.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 20. 24
DEL GOVERNO.

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 10, sostituire le parole: « per almeno cinque anni » con le seguenti: « per almeno dieci anni ».

0. 20. 24. 1. Rubinato.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: a fronte di una pluralità di domande sono inserite le seguenti: o di azioni esecutive; e la parola: frazionino è sostituita dalla seguente: frazionano;

b) al comma 8, le parole: l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva sono sostituite dalle seguenti: l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7;

c) al comma 9, le parole: sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti sono sostituite dalle seguenti: sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formati; e sono aggiunte, alla fine dello stesso comma, le parole: a pena di improcedibilità della domanda.

20. 24. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 10, dopo le parole: soggiornato legalmente aggiungere le seguenti: e

lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale.

20. 6. Zeller, Brugger, Fugatti.

(Approvato)

Al comma 10, le parole: per almeno cinque anni sono sostituite dalle seguenti: per almeno dieci anni.

*** 20. 19.** Bragantini, Bitonci, Simonetti, Caparini, Fugatti.

Al comma 10, sostituire le parole: per almeno cinque anni con le seguenti: per almeno dieci anni.

*** 20. 15.** De Poli, Ciccanti, Galletti, Borghesi.

(Approvati)

ART. 24.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
24.14 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: Alla tabella di cui all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi i seguenti riferimenti normativi:

inserire le seguenti:

voce 1012 recante decreto legislativo n. 507 del 12 aprile 1948 « disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana »;

voce 1043 recante decreto legislativo n. 655 del 7 maggio 1948 « istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana »;

voce 1050 recante decreto legislativo n. 789 del 7 maggio 1948 « esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

voce 1351 recante legge n. 4437 del 28 dicembre 1952 «ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente».

0. 24. 14. 1. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: sessantesimo con: centottantesimo. Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246.;

b) è aggiunto il comma 2:

Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A;

c) alla tabella di cui all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sono soppressi i seguenti riferimenti normativi (vedi tabella 1);

b) sono inseriti i seguenti riferimenti normativi (vedi tabella 2).

24. 14. Il Governo.

(Approvato)

TABELLA 1

<i>Tipo atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Titolo</i>
Legge	603	12/07/1961	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 24, 26, 66, 78, 135 E 237 DEL CODICE PENALE E AGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N.1404, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 MAGGIO 1935 N. 835
Legge	451	15/06/1959	ISTITUZIONE DEL CAPITOLO FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA"
Legge	160	25/06/1993	Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale.
Regio decreto	1055	16/06/1938	Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria
DPR	709	30/06/1954	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, con sede in Roma.
Legge	1425	15/12/1965	NORME PER IL DECENTRAMENTO NEI PAGAMENTI DELLE SPESE PER L'ASSISTENZA ESTIVA ED INVERNALE DEI MINORI BISOGNOSI.
Legge	1	03/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 AGOSTO 1937-XV, N. 1542, RIGUARDANTE PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEMOGRAFICO DELLA NAZIONE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.10 DEL 13 GENNAIO 1939)
Legge	14	08/01/1959	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI E DI INTEGRAZIONE GUADAGNI
Regio decreto	1413	26/06/1923	NORME PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1923, N. 1054, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLA ISTRUZIONE MEDIA E DEI CONVITTI NAZIONALI
Regio decreto	740	05/05/1927	MODIFICAZIONI ALLE NORME CONTENUTE NEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1923, N. 1054, RELATIVE AGLI ESAMI NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE

Regio decreto	673	18/04/1929	NORME PER GLI ESAMI DI MATURITA' CLASSICA E SCIENTIFICA E PER QUELLI DI ABILITAZIONE MAGISTRALE E TECNICA
Legge	1272	02/07/1929	PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MAGISTRALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.174 DEL 27 LUGLIO 1929)
Legge	1222	08/07/1929	PASSAGGIO DEGLI ISTITUTI NAUTICI DALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELLA MARINA A QUELLA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.172 DEL 25 LUGLIO 1929)
Regio decreto	127	22/02/1930	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI E DELLE NORME GIURIDICHE SULL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DEGLI ORFANI DEI MAESTRI ELEMENTARI E DEI DIRETTORI DIDATTICI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.62 DEL 15 MARZO 1930)
Regio decreto	727	17/03/1930	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE E SULLE SUE OPERE INTEGRATIVE, APPROVATO CON R. DECRETO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.137 DEL 12 GIUGNO 1930)
Regio decreto	199	29/01/1931	NORME PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI IN ISTITUTI MUSICALI ITALIANI ALL'ESTERO
Legge	889	15/06/1931	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.163 DEL 17 LUGLIO 1931)
Legge	977	04/06/1934	DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI INSEGNANTE DI MATERIE MUSICALI IN SCUOLE DI MUSICA E DI ORCHESTRE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.153 DEL 2 LUGLIO 1934)
Legge	899	01/07/1940	ISTITUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.173 DEL 25 LUGLIO 1940)
Legge	203	22/03/1952	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA SCUOLA ELEMENTARE AI FINI DELLA CARRIERA NELLE SCUOLE MEDIE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.87 DEL 11 APRILE 1952)

dPR	2063	15/11/1963	MATERIE E GRUPPI DI MATERIE PER LE QUALI POSSONO ISTITUIRSI NELLA SCUOLA MEDIA STATALE CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO NONCHE' LE CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI DI RUOLO E GLI OBBLIGHI IN INSEGNAMENTO.
Legge	298	13/04/1933	Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.
Legge	1325	29/11/1961	Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
Regio decreto	851	27/05/1929	NORME PER LA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FINANZIARIA CON LA SANTA SEDE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.130 DEL 5 GIUGNO 1929)
Legge	379	13/04/1933	ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE CON DICHIARAZIONE ANNESSA, STIPULATA IN ROMA, FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA, IL 6 SETTEMBRE 1932, PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 8 MAGGIO 1933)
Decreto legislativo	1080	10/04/1948	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO NEL PALAZZO APOSTOLICO VATICANO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA IL 31 MARZO 1947 PER UNA NUOVA DELIMITAZIONE DI ALCUNE ZONE EXTRA-TERRITORIALI NELLE ADIACENZE DELLA CITTA' DEL VATICANO
Legge	70	10/03/1982	convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto legge 2 gennaio 1981, n. 2, concerenente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di reponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
Legge	674	09/09/1982	conversione in legge del decreto legge 27 luglio 1982, n. 474, concernente ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato
Legge	254	29/04/1976	vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in isola sacra di fiumicino di roma
Legge	318	01/05/1955	attribuzione al personle delle magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'avvocatura dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto

Legge	15	05/01/1955	modificazioni dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
Legge	1123	20/11/1955	equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale
dPR	1117	04/07/1956	norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4/3/1952, n. 137
Legge	1409	13/12/1956	norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi
Legge	1421	19/12/1956	proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno
Legge	60	17/02/1958	modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie
Legge	240	18/03/1958	trasformazione del magistrato per il po in oprgano dell'amministrazione attiva
Legge	892	21/06/1942	Approvazione dell'accordo stipulato nella città del vaticano fra la santa sede e il governo italiano il 14 marzo 1942, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29, lett. F), del concordato dell'11 febbraio 1929
Legge	1887	30/11/1939	Approvazione della convenzione fra la santa sede e il governo italiano stipulata il 13 giugno 1939 per l'applicazione dell'art. 29, lett. g), del concordato dell'11 febbraio 1929
Legge	1154	02/10/1968	Determinazione della pianta organica della sezione distaccata della corte d'appello di napoli con sede in salerno e dei tribunali di civitavecchia, marsala e prato e fissazione della data di inizio del funzionamento
dPR	1383	03/06/1968	esecuzione dell'accordo tra la repubblica italiana e la repubblica federale di germania per il regolamento delle questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra modniale con scambi di note, concluso a bonn il 19 ottobre 1967
Legge	1525	07/10/1963	elenco che deternina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. A) della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del lavoro a tempo determinato
DPR	61	12/01/1953	accordo tra l'italia e il belgio, concluso a roma il 24 ottobre 1952, ed annessi concernente il regolamento delle questioni derivanti dallo stato di guerra e dalle clausole economiche del trattato di pace
Decreto legislativo	247	19/07/1993	disposizioni correttive dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori

Legge	546	29/12/1987	indennità di maternità per le lavoratrici autonome
Legge	835	27/05/1935	conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 20-7-1934, n. 1404, riguardante l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni
Legge	379	13/04/1933	esecutorietà della convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale
Legge	1392	11/04/1935	approvazione dell'accordo del 5 maggio 1934 tra l'Italia e la Svizzera, per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto
Legge	1171	11/06/1925	approvazione di cinque protocolli in materia di diritto internazionale privato, firmati dall'Italia e da altri Stati all'Aja, il 28 novembre 1923
Legge	1692	24/07/1936	conversione in legge, con modificazioni, del r. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero
Legge	320	03/06/1949	dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943
Regio decreto	2126	31/08/1928	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CONSERVE ALIMENTARI E DELLA REGIA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
Legge	1032	16/10/1954	ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE PER IL VETRO IN VENEZIA-MURANO
LEGGE	481	03/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1994, N. 396, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPARTO SIDERURGICO.
Legge	127	26/01/1942	IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Legge	1745	07/12/1942	FREQUENZE IMPIANTI ELETTRICI
Legge	105	08/03/1949	RETI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA A CORRENTE ALTERNATA
Legge	861	27/06/1952	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Legge	518	19/06/1955	DETERMINAZIONE LIMITE FRA ALTA E BASSA TENSIONE NEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Legge	615	25/06/1956	LINEE ELETTRICHE ESTERNE
Legge	191	04/03/1958	NORME PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ ELETTRICHE

Legge	606	19/07/1959	SCAMBI CON L'ESTERO DI ENERGIA ELETTRICA
Legge	1171	24/12/1959	RETI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Legge	1670	15/12/1962	ORGANIZZAZIONE DELL'ENEL
dPR	1704	30/12/1965	IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE
Legge	412	18/03/1968	MODIFICAZIONE LEGGE ISTITUTIVA ENEL
Legge	1705	21/12/31	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N.1237, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.31 DEL 8 FEBBRAIO 1932)
Legge	1005	11/07/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MARZO 1947, N. 281, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE PER L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA, LUCANIA E AMPLIAMENTO DEL COMPENSORIO DI ATTIVITA' DELL'ENTE MEDESIMO
dPR	765	15/09/1964	INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO PER L'IRRIGAZIONE DELLA VAL DI CHIANA.
Legge	504	02/04/1968	MODIFICA ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N.1048, ISTITUTIVA DELL'ENTE AUTONOMO DI IRRIGAZIONE DI AREZZO, E ALLA LEGGE INTEGRATIVA 15 SETTEMBRE 1964, N.765.
dPR	4434	15/12/1952	Riconoscimento della personalità giuridica della Cassa Mutua di previdenza fra il personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, con sede in Roma, ed approvazione dello statuto.
dPR	709	30/06/1954	Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura con sede a Roma
Legge	980	27/12/1953	Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della Pubblica sicurezza
Regio decreto	255	17/03/1938	Istituzione di uno speciale distintivo di onore per i cittadini italiani che in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattia professionale abbiano riportato ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazione o di alterazioni permanenti nella funzionalità di organi importanti.

Legge	189	18/04/1962	Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nella attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi
dPR	968	19/08/1954	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Legge	134	18/03/1959	Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e dell'Arma dei Carabinieri.
Decreto legislativo	507	12/04/1948	DISCIPLINA PROVVISORIA DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA
Decreto legislativo	655	06/05/1948	ISTITUZIONE DI SEZIONI DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA
Decreto legislativo	789	07/05/1948	ESERCIZIO NELLA REGIONE SICILIANA DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Regio decreto	677	24/04/1927	NORME PER L'ATTUAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 165, RELATIVO A FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI ED ALTRI ASSEGNI A CARICO DELLO STATO
Legge	147	16/04/1954	PROVVIDENZE A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI, FRUENTI DI ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALLA TABELLA E, LETTERA B, ANNESSA ALLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ED ALL'ART. 2 (LETTERA B) DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1951, N. 306
Legge	2584	29/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1927, N. 1 CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.14 DEL 18 GENNAIO 1928)
Legge	1240	22/07/1939	CREAZIONE DEL REGIO ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO PRESSO IL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.205 DEL 2 SETTEMBRE 1939)
Legge	37	27/01/1959	AUMENTO DEL FONDO FISSO A CARICO DELLO STATO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO E ALL'INCREMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO

Legge	61	27/02/1955	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA DELLE FARMACIE RURALI DI CUI ALLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1107
Legge	611	12/06/1913	CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N 158 DEL 8 LUGLIO 1913
Legge	924	12/06/1931	MODIFICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA DELLA VIVISEZIONE SUGLI ANIMALI VERTEBRATI A SANGUE CALDO(MAMMIFERI ED UCCELLI) (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 180 DEL 6 AGOSTO 1931)
Legge	1242	09/11/1961	REVISIONE E PUBBLICAZIONE DELLA FARMACOPEA UFFICIALE-----
Riferimento errato: trattasi di Legge e NON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283 SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N.750
Legge	15	05/01/1955	modificazioni dell'articolo 17 decreto legislativo n. 233 del 1946 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e l'esercizio delle professioni
Decreto del Presidente della Repubblica NON LEGGE	1536	11/08/1963	MODIFICAZIONI DI ALCUNI ARTICOLI DI PRIMO E SECONDO ELENCO DELLE INFIRMITA' E IMPERFEZIONI FISICHE DELLA GENTE DI MARE, ALLEGATI AL REGIO DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 244-----
Legge	1367	06/12/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1963, N. 441, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE-----
Legge	1517	04/08/1939	trattamento fiscale delle decisioni della commissione centrale esercenti professioni sanitarie
Legge	1264	23/06/1927	disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Legge	1098	19/07/1940	disciplina delle professioni sanitarie e infermieristiche
Legge	595	23/10/1985	norme per programmazione Sanitaria e piano sanitario triennale 1986- 1988

Legge	661	27/07/1967	modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417 sul riordinamento dell'ente nazionale di previdenza e assistenza alle ostetriche
Legge	611	27/07/1967	testo ripetuto vedi n. 2427
Legge	306	07/07/1901	PORTANTE PROVVEDIMENTI PER IL COLLEGIO-CONVITTO PER I FIGLI ORFANI DI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA
Legge	1476	04/10/1920	CHE CONVERTE IN LEGGE IL DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 OTTOBRE 1918, N. 1725, RIGUARDANTE AUMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DEL COLLEGIO CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA.
Legge	1177	20/08/1921	CHE RECA PROVVEDIMENTI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.
Regio decreto	1957	10/09/1923	APPROVAZIONE DELLA TABELLA INDICANTE LE INDUSTRIE E LE LAVORAZIONI PER LE QUALI H CONSENTITA LA FACOLTA' DI SUPERARE LE 8 ORE GIORNALIERE O LE 48 SETTIMANALI DI LAVORO
Regio decreto	2529	21/10/1923	TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DA USARSI AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO, NON ISCRITTO AL FONDO PENSIONI E PROVENIENTE DA FERROVIE SECONDARIE
Regio decreto	2657	06/12/1923	TABELLA INDICANTE LE OCCUPAZIONI CHE RICHIEDONO UN LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA ALLE QUALI NON H APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692
Regio decreto	718	15/04/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1925, N. 2277, SULLA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.104 DEL 5 MAGGIO 1926)
Regio decreto	1340	23/06/1927	MODIFICA AL R. DECRETO 28 MARZO 1922, N. 387, CON CUI FU ISTITUITO IL CASELLARIO CENTRALE GENERALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Legge	1125	20/06/1929	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 13 LUGLIO 1929)

Legge	860	29/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 23 MARZO 1933, N. 264, CONCERNENTE L'UNIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.171 DEL 25 LUGLIO 1933)
Legge	978	24/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO=LEGGE 27 DICEMBRE 1934=XIII, N. 2277, CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI DEI COMPITI ASSISTENZIALI GIA' SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FASCISTA FERROVIERI
Decreto legislativo	93	01/02/1948	LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI DI GUERRA AI PARTIGIANI COMBATTENTI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE
Decreto legislativo	104	26/02/1948	ESTENSIONE AI PROFUGHI DELL'AFRICA ITALIANA DEI BENEFICI PREVISTI PER I REDUCI
Legge	1010	25/07/1952	PROVVIDENZE A FAVORE DEI PROFUGHI DELLA VENEZIA GIULIA GIA' TITOLARI DI MAGAZZINI DI VENDITA E DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO
Legge	1790	03/11/1952	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 MARZO 1948, N. 135, CONCERNENTE APPLICABILITA' AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI E AI CONGIUNTI DEI CADUTI CIVILI PER FATTI DI GUERRA, DEI BENEFICI SPETTANTI AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA ED AI CONGIUNTI DEI CADUTI DI GUERRA
Legge	2463	18/12/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 284, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Legge	147	16/04/1954	PROVVIDENZE A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI, FRUENTI DI ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALLA TABELLA E, LETTERA B, ANNESSA ALLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ED ALL'ART. 2 (LETTERA B) DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1951, N. 306
Legge	594	17/07/1954	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 4 MARZO 1952, N. 137, SULLA ASSISTENZA A FAVORE DEI PROFUGHI

Legge	633	09/08/1954	PROVVEDIMENTI PER L'ASSISTENZA AI LIBERATI DAL CARCERE
Legge	1227	20/12/1954	AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 198 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, MODIFICATO CON LEGGE 21 MAGGIO 1951, N. 391, A FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, AUTORI DRAMMATICI E MUSICISTI
Legge	307	14/04/1956	DETERMINAZIONE O MODIFICAZIONE DELLE MISURE DEI CONTRIBUTI E DELLE TARIFFE DEI PREMI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE, NONCHE' PER GLI ASSEGNI FAMILIARI, PER LA INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA, E PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI.
Legge	173	27/02/1958	PARZIALI MODIFICHE DELLE LEGGI 4 MARZO 1952, N. 137 E 17 LUGLIO 1954, N. 594, RECANTI PROVVIDENZE ASSISTENZIALI A FAVORE DEI PROFUGHI
Legge	1219	14/10/1960	PROROGA DELLE PROVVIDENZE ASSISTENZIALI A FAVORE DEI PROFUGHI
Legge	423	05/05/1961	ASSUNZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'OPERA NAZIONALE INVALIDI DI GUERRA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO
Legge	1539	05/10/1962	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI.
Legge	1712	03/12/1962	ISTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Legge	1790	11/12/1962	MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONAL ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA E MODIFICHE ALLA RELATIVA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1450
Legge	319	25/02/1963	DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI E DEI RIMPATRIATI DALL'ALGERIA E DA ALTRI PAESI DEL CONTINENTE AFRICANO
Legge	983	06/10/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 9 E 13 DELLA LEGGE 4 MARZO 1958, N. 179, RELATIVA ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
Legge	983	06/10/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 9 E 13 DELLA LEGGE 4 MARZO 1958, N. 179, RELATIVA ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

Legge	1225	10/11/1964	DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI E DEI RIMPATRIATI DAI PAESI AFRICANI
Legge	1242	12/11/1964	MODIFICAZIONE AGLI ARTICOLI 3, 5 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO 1942, N. 1175, CONCERNENTE L'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI GUERRA.
dPR	144	17/03/1965	NORME SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) IN APPLICAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ART. 13 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643
Legge	7	04/01/1968	PROROGA CON MODIFICHE, DELLE DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA AI PROFUGHI ED AI CONNAZIONALI RIMPATRIATI ASSIMILATI AI PROFUGHI.
Legge	1140	23/12/1970	ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE SULLA PREVIDENZA E SULLA ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI.
Legge	466	11/08/1972	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CON EFFETTO LIMITATO AL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA, AGLI ARTICOLI 33 E 34 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 639, CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'I.N.P.S.
Legge	484	01/10/1985	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1985, N. 393, RECANTE PROROGA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI IMPRESE DI NAVIGAZIONE ASSOGGETTATE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
Legge	270	12/07/1988	ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE AUTOFERROTRANVIARIO ED INTERNAVIGATORE PER IL TRIENNIO 1985-1987, AGEVOLAZIONI DELL'ESODO DEL PERSONALE INIDONEO ED ALTRE MISURE.
Legge	50	19/02/1991	DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE.
Legge	406	19/10/1992	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 1992, N. 364, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTO.

Legge	317	12/08/1993	NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA.
Legge	1311	21/12/1955	PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO
Legge	477	02/06/1961	MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO
Legge	2421	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 222, CON CUI L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA È INCARICATO DI PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI INDICI DEL COSTO DELLA VITA IN TALUNI COMUNI DEL REGNO.
Legge	931	18/10/1966	AUMENTO DEL LIMITE D'IMPEGNO AUTORIZZATO CON LEGGE 18 MARZO 1959, N. 134, CONCERNENTE COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE
Legge	1422	13/11/1947	APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, CIRCA IL RECUPERO DI NAVI MERCANTILI FRANCESI AFFONDATE NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.294 DEL 23 DICEMBRE 1947)
Legge	353	30/10/1989	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER LE VITTIME DELLA TORTURA.
Decreto legislativo	1182	07/05/1948	COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA
Legge	183	12/02/1942	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE SULLA BONIFICA INTEGRALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.67 DEL 23 MARZO 1942)
dPR	947	23/06/1962	NORME SUI CONSORZI DI BONIFICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ART. 31 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454.
Legge	37	27/01/1959	AUMENTO DEL FONDO FISSO A CARICO DELLO STATO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO E ALL'INCREMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO

Legge	888	06/07/1962	Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699 , relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia
Regio decreto	204	28/04/1910	Approvazione dell'annesso testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione per i biglietti di banca
Legge	7	03/01/1981	Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.
Legge	317	12/08/1993	Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica
Legge	364	02/04/1958	Estensione dei benefici previsti in favore di combattenti e reduci agli Altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche
LEGGE	95	04/02/1963	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
LEGGE	502	14/05/1965	TRASFERIMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL MINISTERO DELLA DIFESA DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE SPETTANTI AI PARTIGIANI E PER LE RICOMPENSE
LEGGE	578	17/04/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1930, N. 84, CONCERNENTE MODIFICHE AL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1928, N. 2034, CONTENENTE PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.
LEGGE	1813	21/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1931, N.624, RECANTE MODIFICAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N.625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA _GIORNATA DELLA CROCE ROSSA_. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.36 DEL 13 FEBBRAIO 1932)
LEGGE	972	28/05/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1934, N. 531, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO PER L'ORDINAMENTO E LE FUNZIONI DELL'OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.153 DEL 2 LUGLIO 1934)

TABELLA 2

n.	tipo atto	numero	data	titolo ed eventuali singoli articoli abrogati
	Regio decreto-legge	1114	21/06/1938	Norme per l'integrazione dei bilanci universitari.
	Regio decreto	1652	30/09/1938	Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario
	Regio decreto-legge	330	26/01/1939	Disposizioni per il personale assistente delle regie università e degli istituti scientifici.
	Regio decreto	1173	10-ott-41	Integrazione all'ordinamento didattico universitario
	Legge	78	26-gen-42	Ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, ad eccezione dell'art. 13.
	Legge	294	16-mar-42	Aumento della soprattassa speciale annua d'iscrizione dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario, in dipendenza del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1114
	Regio decreto-legge	58	27-gen-44	Modifiche all'ordinamento didattico universitario
	Regio decreto legislativo	534	27-mag-46	Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli Istituti di istruzione superiore.
	Regio decreto legislativo	535	27-mag-46	Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.
	Decreto legislativo	168	14-feb-48	Tasse e contributi universitari
	Decreto legislativo	161	02-mar-48	Proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorso a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari
	Decreto legislativo	397	27-mag-48	Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale.
	Decreto legislativo	1033	07-mag-48	Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.

	Decreto legislativo	1253		07-mag-48	riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
	Legge	23		05-gen-50	Ratifica, con modificazioni, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.
	Legge	224		04-apr-50	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
	Legge	22		29-gen-51	Ratifica, con modificazioni, del D.lgs. 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.
	Legge	1551		18-dic-51	Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.
	Legge	312		11-apr-53	Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.
	Legge	439		13-lug-54	Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie
	Legge	1121		22-nov-54	Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione.

Legge	112	19-mar-55	Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato.
Legge	1449	27-dic-56	Modificazioni della L. 18 dicembre 1951, n. 1551, concernente aumenti dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli, adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.
Legge	741	26-lug-57	Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia
Legge	1210	03-dic-57	Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli.
Legge	1175	30-dic-58	Esami di abilitazione alla libera docenza ad eccezione dell'art. 10
Legge	1576	10-dic-60	Istituzione delle Facoltà di magistero e di farmacia presso l'Università di Trieste.
Legge	158	05-mar-61	Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di l. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.

Legge	1255	03-nov-61	Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
Legge	166	02-mar-63	Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'art.42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Legge	115	20-mar-64	Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria
Legge	698	05-giu-65	Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n.1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici
Legge	202	06-apr-66	Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255
Legge	543	13-giu-66	Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie.
Legge	585	25-lug-66	Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria
Legge	62	24-feb-67	Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuove disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari.
Legge	422	05-giu-67	Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco

Legge	162		21-apr-69	Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.
Decreto legge	369		19-giu-70	Aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico
Legge	574		26-lug-70	Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 19 giugno 1970 n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico
Legge	1042		25-nov-71	Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria
Legge	1108		01-dic-71	Concessione di un contributo annuo all'università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali
Legge	24		08-feb-73	Determinazione del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del servizio pre-ruolo di professori universitari prestato nella posizione di incaricato senza possesso della libera docenza
Legge	269		05-giu-74	Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma
Legge	238		29-apr-76	Modifica della tabella XVIII allegata al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia
Legge	183		02-mag-76	Intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 - da abrogare art. 19, terzo comma

Legge	887	24-dic-76	Soppressione del consorzio della casa dello studente dell'Università di Roma
Legge	34	12-feb-77	Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del D. L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 1973, n. 766
Legge	31	07-feb-79	Istituzione e composizione transitoria del Consiglio Universitario Nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo
Legge	724	06-ott-82	Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-80 delle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria
Legge	116	02-mag-84	Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria
Decreto legge	834	09-dic-86	Contributi dovuti alle Università non statali per l'anno accademico 1985-86
Legge	20	07-feb-87	Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986.
Legge	113	16-mar-87	Celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna
Decreto legge	382	30-ago-88	Contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.
Legge	546	29-ott-88	Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988

Legge	370		29-nov-90	Celebrazione del 750° anniversario dell'Università degli studi di Siena.
Decreto legge	390		21-dic-90	Contributi alle università non statali
Legge	47		18-feb-91	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali
Legge	186		07-feb-92	concessione di un contributo all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone
Decreto legge	4		07-gen-95	Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale
Legge	63		08-mar-95	Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale
Decreto legge	314		11-giu-96	Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione
Legge	403		30-lug-96	Conversione in legge del D.L. 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione
decreto legge	49		10-mar-97	Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia
Legge	121		09-mag-97	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia

LEGGE	178		12/05/1904	MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO.
LEGGE	106		19/04/1906	DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE PUBBLICHE GARE
R.D.	1233		08/02/1923	NORME PER LE LICITAZIONI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE E PER APPALTI DI OPERE DI BONIFICA
LEGGE	532		1926	CONVERSIONE DEL R.D. 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COOPERATIVE DI CONSUMO
LEGGE	1737		29/12/1930	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E D'ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE AGRICOLA
R.D.	1165		28/04/1938	ARTT. DA 118 A 138 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI SULLE EDILIZIE POPOLARE ED ECONOMICA
D.LGS. C.P.S.	1048		25/07/1947	NORME PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
D.LGS. C.P.S.	1501		06/12/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
D.LGS.	333		05/03/1948	RESTITUZIONE DELLE RITENUTE CAUZIONALI A COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE
LEGGE	59		09/02/1963	NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI
LEGGE	452		1964	RINNOVO DI LEGGE AL GOVERNO PER LE EMANAZIONI DI NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 1643/1962
D.P.R.	655		23/05/1964	ARTT. DA 19 A 30 - NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI
LEGGE	649		27/07/1967	NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO E DEI LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

REGIO DECRETO	2271	28/06/1924	Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione - art. 177
LEGGE	511	03/05/1956	MODIFICHE ALLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N.3086, RECANTE NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DI COLOMBI VIAGGIATORI
REGIO DECRETO	1550	24/11/1932	APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI HA DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE D'OBBIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE
REGIO DECRETO	1601	16/11/1933	MODIFICAZIONI ALL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E PUBBLICAZIONI.
REGIO DECRETO	575	11/04/1935	NORME RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E ALLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE.
REGIO DECRETO	1313	09/06/1936	COMPLETAMENTO DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE, PER CIASCUNA PROVINCIA DEL TERZO ESEMPLARE D'OBBIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE DI CUI AL R.D. 24.11.1932 N. 1550
REGIO DECRETO	1563	23/10/1930	APPROVAZIONE DI NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E DELLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE.
REGIO DECRETO	1563	23/10/1930	Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del regio esercito e della regia marina.
regio decreto	1365	28/07/1932	Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1932, n. 250. L'art. 158, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, recante leva e reclutamento obbligatorio
legge	2416	31/12/1936	Istituzione della leva aeronautica.
REGIO DECRETO	329	24/02/1938	Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito
legge	340	19/01/1939	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica.

decreto legislativo luogotenenziale	772	07/09/1945	Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito nella parte riguardante la composizione dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva
legge	299	02/04/1951	Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.
legge	238	04/04/1957	Modifica dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.
legge	308	25/04/1957	Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.
legge	1597	12/12/1960	Modificazione dell'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43 recante norme per il reclutamento dei commissari di leva.
legge	645	08/07/1961	Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva
legge	1331	02/08/1962	Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.
legge	1033	08/11/1966	Norme integrative dal capo IX del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano.
legge	485	02/04/1968	Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio.
legge	92	22/01/1942	Note caratteristiche e rapporti personali degli ufficiali e sottufficiali del regio esercito
legge	3089	18/12/1952	Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato.
regio decreto legge	913	20/04/1936	Trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato in servizio presso la Regia aeronautica
legge	121	22/01/1934	Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio.

regio decreto	1626		18/11/1920	Estensione ai militari del regio esercito e della regia marina delle nuove disposizioni sulle pensioni.
Legge	487		03/05/1956	Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114.
regio decreto legge	2411		30/12/1937	Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazioni
legge	108		24/02/1953	Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886.
legge	486		02/04/1968	Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio
Decreto legislativo	249		19/03/1948	Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla discolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità
legge	990		21/10/1950	Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, numero 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste.
regio decreto legge	2380		04/10/1928	Rinuncia ad assegni o pensioni ordinarie e di guerra ed a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'erario per la cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.
D.P.R.			08/04/1968	Fissazione del termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, nei riguardi del territorio dell'Eritrea.
legge	131		14/03/1961	Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico.
legge	1127		16/11/1957	Sistemazione del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana distaccato nella posizione di comando presso i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

All'allegato A sopprimere il seguente numero: n. 3530 - Legge 12/08/1993, n. 317, Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.

24. 8. Mariani, Meta, Vannucci.

ART. 26.

Al comma 1, dopo le parole: comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi, 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, ».

0. 26. 44. 7. Causi.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(Taglia-enti).

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'ar-

ticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa »;

b) le parole « amministrative pubbliche statali » sono sostituite dalle seguenti: « pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, »;

c) le parole « termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2008 ».

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole « e con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti « , il Ministro dell'economia e delle finanze

e il Ministro per la semplificazione normativa ».

26. 44. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: enti di ricerca aggiungere le seguenti: e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

26. 12. Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26.

(Razionalizzazione dell'organizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) al secondo periodo, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Due dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. »;

b) all'articolo 14 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i due membri nominati con le proce-

dure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, tre membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e uno designato dall'Università degli studi « Federico II » di Napoli. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « sei membri », sono sostituite dalle seguenti: « quattro membri »;

b) le parole: « due designati dalla Conferenza », sono sostituite dalle seguenti: « uno designato dalla Conferenza »;

c) le parole: « e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche » sono soppresse.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: « da sette membri », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro membri ».

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, gli organi di amministrazione degli enti di cui ai decreti legislativi 29 ottobre 1999, n. 454, 29 ottobre 1999, n. 449 e 27 maggio 1999, n. 165, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuiti ai rispettivi enti

i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, da destinare agli investimenti nei settori di intervento degli enti oggetto di riordino, con particolare riferimento alle emergenze del settore della pesca e del settore agricolo.

26. 02. Forcolin, D'Amico, Fugatti.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Soppressione dell'Unità per il monitoraggio).

1. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziare, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

26. 05. I relatori.

(Approvato)

ART. 28.

Sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, le parole: Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) *sono sostituite dalle seguenti:* Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Conseguentemente, sostituire la parola: IRPA *con la parola:* ISPRA *in tutto l'articolo 28.*

Al comma 6, dopo le parole: Dall'attuazione, *sono inserite le seguenti:* dei commi da 1 a 5;

Dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali ».

Al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al comma 13, dopo le parole: Dall'attuazione *sono inserite le seguenti:* dei commi da 7 a 12; *nello stesso comma, le parole:* compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11, *sono soppresse.*

28. 26. Il Governo.

(Approvato)

ART. 30.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, sono inserite le seguenti: Resta salvo il rispetto della disciplina Comunitaria.

30. 5. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* previo parere della Conferenza Stato-Regioni,.

30. 6. Il Governo.

(Approvato)

ART. 31.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: « La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferisce ».

31. 1. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: « Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona cui si riferiscono ».

31. 1. (Nuova formulazione) Marsilio, Rampelli, Corsaro.

(Approvato)

ART. 33.

Al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al comma 6 le parole: « ovvero degli elenchi » sono soppresse e le parole « degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « della stessa ».

33. 42. Il Governo.

(Approvato)

ART. 35.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 35.14 DEL GOVERNO.

Sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 31 ottobre.

0. 35. 14. 1. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2009 *con le seguenti:* 31 dicembre 2008.

35. 14. Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 35.15 DEL GOVERNO.

Le parole: i commi e 3 e 4 dell'articolo 6 *e sono abrogate.*

0. 35. 15. 2. Piffari, Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sono abrogate le parole: e i commi 8 e 9.

0. 35. 15. 1. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

35. 15. Il Governo.

(Approvato)

ART. 36.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 36.5 DEL RELATORE.

Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: come modificato dall'articolo 1-ter del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. All'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: « periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « nonché degli iscritti negli albi degli avvocati ».

0. 36. 5. 1. Contento.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. L'atto di trasferimento di cui all'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'arti-

colo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo ».

36. 5. I relatori.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-*bis*. L'atto di trasferimento di cui all'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo fatta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al periodo precedente.

36. 5. (Nuova formulazione) I relatori.

(Approvato)

ART. 37.

Al comma 1, dopo le parole: previa intesa in sede di conferenza Unificata. *aggiungere il seguente periodo:* ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

37. 8. Il Governo.

(Approvato)

ART. 38.

Sopprimere le parole: al comma 2 sostituire le parole « lettera m) », con « lettere m) e p) ».

0. 38. 30. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole lettera m), con lettere m) e p);

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole per conto, con le parole in luogo;

Al comma 3, lettera a) dopo le parole lettera c) sono aggiunte le seguenti: e dall'articolo 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;

Al comma 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: a-*bis*) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla precedente lettera a).

Al comma 3, la lettera d) è così sostituita: d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale « impresa-gov » che assume la denominazione di « impresainungiorno ».

Al comma 4, sostituire le parole, lettera b), con, lettera c);

38. 30. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: semplificazione normativa inserire le seguenti parole: sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

38. 33. I relatori.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa, aggiungere il seguente periodo: e previo parere della conferenza Unificata.

38. 32. Il Governo.

(Approvato)

ART. 39.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti sono sostituite con le seguenti: entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti.

39. 25. Zeller, Brugger, Nicco.

(Approvato)

ART. 41.

Al comma 7, all'inizio del secondo periodo, prima delle parole: in assenza di specifiche disposizioni sono inserite le seguenti: Per il settore privato,.

41. 19. Il Governo.

(Approvato)

ART. 44.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma

dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

*** 44. 19.** Catone, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

*** 44. 26.** Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

*** 44. 56.** Caldoro, Nucara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione

ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

* **44. 69.** Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.

* **44. 38.** Murgia, Mazzuca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

* **44. 19.** (Nuova formulazione) Catone.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e pra-

ticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

* **44. 26.** (Nuova formulazione) Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

* **44. 56.** (Nuova formulazione) Caldoro, Nucara.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

* **44. 69.** (Nuova formulazione) Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicitari e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

* **44. 38.** (Nuova formulazione) Murgia, Mazzuca.

(Approvato)

ART. 46.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e pervenire ad un miglior utilizzo delle risorse delle medesime amministrazioni, nonché ai fini di una riduzione di spesa il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione provvede all'adozione di disposizioni di natura regolamentare in materia di disciplina di distacchi, aspettativa e permessi sindacali, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

0. 46. 05. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: e progressiva riduzione.

0. 46. 05. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

0. 46. 05. 4. Fugatti, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: agli enti territoriali e.

0. 46. 05. 5. Fugatti, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

0. 46. 05. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Revisione dei distacchi, dalle aspettative e dei permessi sindacali).

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.

46. 05. Il Governo.

(Approvato)

ART. 58.

(Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piano delle alienazioni con le seguenti: piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Al comma 2, sostituire le parole: piano delle alienazioni con le seguenti: piano delle alienazioni e valorizzazioni.

58. 25. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

58. 2. Fugatti, Simonetti, D'Amico, Brigantini.

(Approvato)

ART. 60.

All'articolo 60, i commi da 3 a 7 sono sostituiti con i seguenti:

3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

4. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. In tal caso, dopo la presentazione al

Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, in via provvisoria, con decreto del ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia. Le rimodulazioni di cui al comma 3, quando si evidenzia l'esigenza di interventi più tempestivi, possono altresì essere operate o modificate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-*quiquies*, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.

6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008 è abrogato.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qua-

lora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.

8. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

60. 92. Il Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

60. 90. Il Governo.

(Approvato)

All'articolo 60 aggiungere infine il seguente comma:

15-bis. In via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

60. 91. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 60.02

Al comma 1, dopo le parole: n. 311, aggiungere le seguenti: escluse le Autorità indipendenti.

0. 60. 02. 58. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole « per l'elezione della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

0. 60. 02. 22. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

0. 60. 02. 23. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.

0. 60. 02. 21. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.

3-ter. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: « per l'elezione della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

3-quater. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il

versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.

3-quinquies. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

3-sexies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane sopresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

3-septies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

3-octies. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mese 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.

3-novies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: « 5.000 abitanti » sono sostituite dalle parole: « 250.000 abitanti ».

3-decies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole: « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

3-undecies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti parole: « dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

3-duodecies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

3-terdecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli

enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, »;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ».

0. 60. 02. 30. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A corrispondere il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale con qualifica di dirigente solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

0. 60. 02. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è corrisposto al personale con qualifica di dirigente di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

0. 60. 02. 32. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Sopprimere il comma 10.

* **0. 60. 02. 4.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 10.

* **0. 60. 02. 8.** Misiani, Fontanelli, Marchi, Causi, Ria.

Sopprimere il comma 10.

* **0. 60. 02. 1.** Osvaldo Napoli, Ghiglia.

Sopprimere il comma 10.

* **0. 60. 02. 3.** Marchi, Marchignoli, Misiani.

Sopprimere il comma 10.

* **0. 60. 02. 17.** Toccafondi.

Sopprimere il comma 10.

* **0. 60. 02. 18.** Marsilio, Corsaro, Moroni, Alfano.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Mini-

steri, concernenti spese di rappresentanza, sono rideterminate in maniera tale da realizzare complessivamente una riduzione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 15 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

10-ter. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

0. 60. 02. 48. De Micheli.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese di rappresentanza, sono rideterminate in maniera tale da realizzare complessivamente una riduzione di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

0. 60. 02. 50. De Micheli.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e comunque fino all'adozione del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008; sino allo stesso termine è sospesa la

possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. A decorrere dalla data di primo rinnovo degli organi amministrativi di cui al presente comma successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il numero complessivo degli stessi è ridotto proporzionalmente in maniera tale da assicurare la medesima riduzione di spesa derivante dal primo periodo. Con lo stesso decreto e contestualmente alla citata riduzione del numero dei componenti la riduzione di cui al primo periodo è riasorbita anche progressivamente.

0. 60. 02. 36. Armosino, Corsaro, Fugatti.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il numero dei componenti dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali è ridotto di 1/3.

0. 60. 02. 19. Marsilio, Corsaro, Moroni, Alfano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, sostituire le parole 1° gennaio 2009 con: 1° gennaio 2010;

b) al comma 11, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2009 con a decorrere dall'anno 2010;

c) nella parte consequenziale relativa all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: 900 milioni con: 650 milioni.

0. 60. 02. 56. Misiani, Ventura, Baretta, Fluvi, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 30 per cento, aggiungere infine le seguenti parole: , per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che non hanno rispettato, nell'anno precedente, il patto di stabilità e sostituire le parole: comma 11 con le seguenti: comma 10.

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 63, comma 10 inserire, in fine, il seguente periodo: La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

0. 60. 02. 59. (nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

Al comma 10, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 30 per cento e aggiungere in fine le seguenti parole: per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che non hanno rispettato il patto di stabilità e sostituire le parole: comma 11 con le seguenti: comma 10.

0. 60. 02. 43. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 dopo le parole: 30 giugno 2008 inserire le altre: La predetta

riduzione non opera per i comuni con una popolazione inferiore a 200.000 abitanti.

b) al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2009 la spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

0. 60. 02. 47. De Micheli.

Al comma 10 dopo le parole: 30 giugno 2008 inserire le seguenti: La predetta riduzione opera nel limite massimo del 10 per cento per i comuni che hanno già effettuato la riduzione prevista dalla legge.

0. 60. 02. 46. De Micheli.

Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

È consentito il ripristino delle riduzioni delle indennità di funzione di cui al periodo precedente ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 ed operino risparmi di spesa corrente equivalente.

0. 60. 02. 49. De Micheli.

Al comma 10, aggiungere in fine il periodo:

Sono escluse dal provvedimento le Province con oltre 1.000.000 di residenti e i Comuni elencati come città metropolitane.

0. 60. 02.42. Marsilio.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane,

soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

0. 60. 02. 24. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, ».

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. »

0. 60. 02. 29. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

0. 60. 02. 26. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte, le seguenti parole: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno

dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

0. 60. 02. 27. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

0. 60. 02. 25. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

0. 60. 02. 28. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. All'elenco n. 1, previsto dal comma 1 dell'articolo 60, voce Ministero dell'interno, sostituire la cifra: « 399.012 » con la seguente: « 99.000 », la cifra: « 441.524 » con la seguente: « 52.798 » e la cifra « 778.444 » con la seguente: « 93.193 ». Le riduzioni delle unità revisionali di base comprese nell'elenco sono rideterminate di conseguenza.

Conseguentemente:

a) al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: « di ogni anno » inserire le seguenti « è destinata alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis e l'ulteriore quota restante »;

b) al comma 24, ultimo periodo, dopo le parole: « Ministero della Giustizia, » inserire le seguenti: « per altra quota alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis, ».

0. 60. 02. 37. D'Amico, Fugatti, Simonetti.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 7,0 punti percentuali.

0. 60. 02. 51. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente aggiungere il seguente periodo: il Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, è ridotto di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

0. 60. 02. 15. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 16 sopprimere l'ultimo periodo;

b) Al comma 19 sopprimere le parole « Resta fermo quanto previsto dal comma 22 ».

Conseguentemente:

a) Sopprimere i commi 20 e 21;

b) all'articolo 81, al comma 16, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali »;

c) all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 92 per cento del loro ammontare », ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: « nei limiti del 97 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 93 per cento del loro ammontare ».

0. 60. 02. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme

versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, una quota pari a 200 milioni di euro annui è destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente; le risorse ulteriori sono annualmente destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.

0. 60. 02. 53. Fluvi, Baretta, Ventura, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme

versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 300 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Il fondo è interamente destinato alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite le somme tra le unità previsionali di base interessate.

0. 60. 02. 54. Baretta, Fluvi, Ventura, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Il fondo è interamente destinato alla tutela della sicurezza pubblica e

del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite le somme tra le unità previsionali di base interessate.

0. 60. 02. 55. Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 17 dopo le parole: e nei limiti di cui al comma 22 inserire le seguenti: e inclusi il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, lo svolgimento delle funzioni dei corpi e servizi di polizia municipale, nonché il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio.

0. 60. 02. 12. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 17, sopprimere le parole: un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.

0. 60. 02. 40. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 17, sostituire le parole: un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2 con le seguenti: e inclusi il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di

Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; lo svolgimento delle funzioni dei corpi e servizi di polizia municipale, nonché il concorso delle Forze Armate, nel controllo del territorio.

0. 60. 02. 41. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 18, dopo le parole il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 60. 02. 33. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Sopprimere il comma 19.

0. 60. 02. 16. Moroni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 19 sopprimere il secondo periodo.*

b) *al comma 20 sopprimere la lettera b).*

c) *sopprimere il comma 21.*

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »;*

c) *al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;*

d) *al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento ».*

0. 60. 02. 2. Livia Turco, Lenzi, Murer, Bossa, Binetti, Miotto, Sbrolini, D'Incecco, Grassi, Pedoto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera a) sostituire le parole: « 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009 » con « 757 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2010 »;

b) nella parte consequenziale relativa all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: « 900 milioni » con: 193 milioni ».

0.60. 02. 52. Maurizio Turco, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimere il comma 20, lettera b), punto 1).

0.60. 02. 9. Fugatti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Contestualmente all'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è disposta, entro il 31 maggio, con riferimento agli anni di imposta 2009 e successivi, l'applicazione automatica della quota di partecipazione di cui al comma 20 nelle Regioni interessate da disavanzi di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i provvedimenti necessari.

0. 60. 02. 10. Fugatti.

Sopprimere il comma 21.

0. 60. 02. 34. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 21, sopprimere le parole da: la quota fino a ovvero.

0. 60. 02. 35. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Nelle Regioni interessate da disavanzi di gestione sanitari a fronte dei quali non sono stati adottati i provvedimenti necessari, contestualmente all'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è disposta, entro il 31 maggio, con riferimento agli anni di imposta 2009 e successivi, l'applicazione automatica della quota di partecipazione di cui al comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.

0. 60. 02. 11. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 22, dopo le parole: per le esigenze connesse, aggiungere le seguenti: al mantenimento della pace e della sicurezza, e dopo le parole: patrimonio agroforestale aggiungere le parole: le Forze Armate, e sostituire le parole: 40 milioni di euro, con le parole: 92,24 milioni di euro.

All'articolo 65 comma 1 sopprimere le parole: del 7 per cento per l'anno 2009 e conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 47,76 milioni.

0. 60. 02. 44. Villecco Calipari, Vico, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giaco-

melli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

Al comma 22, sopprimere le parole: il Corpo della Guardia di finanza.

0. 60. 02. 39. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 22, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17 *con le seguenti:* 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8.

0. 60. 02. 20. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo destinato alla realizzazione di iniziative e all'ammodernamento di mezzi e strutture per il contrasto all'immigrazione irregolare e clandestina. Il Fondo è alimentato mediante l'istituzione di una tassa di concessione governativa sui permessi di soggiorno dei cittadini stranieri e sui rinnovi dei permessi stessi, pari a 50 euro annui.

0. 60. 02. 38. D'Amico, Fugatti, Simonetti.

Al comma 24, dopo le parole: e del soccorso pubblico *aggiungere le seguenti:* per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, per lo svolgimento delle funzioni dei corpi e servizi di polizia municipale, nonché per il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio.

0. 60. 02. 13. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Sopprimere i commi 27 e 28.

0. 60. 02. 14. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è corrisposto al personale con qualifica di dirigente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

0. 60. 02. 31. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Dopo l'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente: **345-bis.** Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di

beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».

0. 60. 02. 57. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica).

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 40 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « al 30 per cento »;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, prevista nel presente comma, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dalle predette disposizioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione nel

bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 296 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « all'80 per cento » e le parole « al 70 per cento » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « al 70 per cento » ed « al 60 per cento »;

b) nel secondo periodo, le parole: « e in misura ragionevole e proporzionata » sono sostituite dalle seguenti: « e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo »;

c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo ».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, -ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali dell'aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli IRCSS e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi po-

litici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione, di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma

5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota restante del fondo non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati; delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21.

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale; le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera *b*) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera *b*) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati

nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole « beni mobili » sono inserite le seguenti: « compresi quelli ».

27. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento au-

tonomo, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia del demanio. Nelle more della emanazione del decreto di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spesa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi ad incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono, in via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore rispetto sia al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico sia rispetto a quello comunque percepito dal dirigente interessato.

28. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 27 è emanato, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza

per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:

a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;

b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del decreto. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;

c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;

f) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni;

Conseguentemente; all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.740 con la seguente: 2.340 e sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: per gli anni 2009 e 2010, e di 2.310 a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 81 e 82 dell'importo di 168,8 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto fondo è ridotto di 168 milioni nel 2008 e di 147 milioni nel 2009, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 83, commi 28-bis, 28-ter e 28-quater;

Conseguentemente, nell'articolo 83, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:

28-bis. Nell'articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: « a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali, dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali.

28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento »;

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le

spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta ».

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater;

Conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 60, comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 60, comma 8 »;

b) dopo le parole: « 72, commi da 7 a 11 » inserire le seguenti: « 79, comma 2, »;

c) dopo la parola: « 82 » inserire le seguenti: « , comma 16, ».

60. 02. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

ART. 60-bis.

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica).

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri orga-

nismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 40 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « al 30 per cento »;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, prevista nel presente comma, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza ».

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del pre-

sente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dalle predette disposizioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione nel bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposi-

zione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « all'80 per cento » e le parole « al 70 per cento » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « al 70 per cento » ed « al 60 per cento »;

b) nel secondo periodo, le parole: « e in misura ragionevole e proporzionata » sono sostituite dalle seguenti: « e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo »;

c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo ».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trat-

tamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli IRCSS e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata

del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; la quota eccedente l'importo di 200 milioni può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota restante del fondo non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati; delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21.

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera *b*) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera *b*) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco,

l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa ve-

rifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole « beni mobili » sono inserite le seguenti: « compresi quelli ».

27. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia del demanio. Nelle more della emanazione del decreto di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spesa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi ad incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono, in

via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore rispetto sia al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico sia rispetto a quello comunque percepito dal dirigente interessato.

28. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 27 è emanato, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione, dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:

a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;

b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del decreto. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;

c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;

f) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.740 con la seguente: 2.340 sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: per gli anni 2009 e 2010, e di 2.310 a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere per quanto attiene all'esercizio 2008 sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011; il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni nel 2008 e di 267 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, nell'articolo 83, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:

28-bis. Nell'articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti

alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali ».

28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento »;

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta ».

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

Conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 60, comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 60, comma 8 »;

b) dopo le parole: « 72, commi da 7 a 11 » inserire le seguenti: « 79, comma 2, »;

c) dopo la parola: « 82 » inserire le seguenti: « , comma 16, »;

60. 02. (Ulteriore nuova formulazione). Il Governo.

(Approvato)

ART. 61.

Sopprimere gli articoli 61 e 75.

61. 14. Il Governo.

(Approvato)

ART. 62.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo comma premettere il seguente periodo: « Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione »;

2. al comma 1 è in fine aggiunto il seguente periodo: « Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza »;

3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'articolo 3, comma 17; della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è così modificato: dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate" ».

62. 11. Il Governo.

(Approvato)

Alla rubrica, dopo la parola: contenimento aggiungere le seguenti: « dell'uso dei derivati e ... ».

62. 12. I Relatori.

(Approvato)

ART. 63.

Al comma 13, sostituire le parole da: con la Conferenza permanente ... fino alla fine del periodo, con le seguenti: con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***63. 89.** Il Governo.

(Approvato)

Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***63. 90.** I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 63.010 DEL GOVERNO.

Al comma 1, dopo le parole: legge 6 dicembre 2006, n. 290, aggiungere le seguenti: e agli accordi per l'individuazione degli impianti di trattamento stabiliti autonomamente dai Comuni o dai soggetti terzi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2005, n. 3479.

****0. 63. 010. 8.** Fontanelli, Marchi, Causi, Misiani, Ria.

Al comma 1, dopo le parole: legge 6 dicembre 2006, n. 290, aggiungere le se-

guenti: e agli accordi per l'individuazione degli impianti di trattamento stabiliti autonomamente dai Comuni o dai soggetti terzi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2005, n. 3479.

****0. 63. 010. 1.** Osvaldo Napoli.

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: qualora sottoposti unicamente a selezione meccanica.

***0. 63. 010. 6.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: qualora sottoposti unicamente a selezione meccanica.

***0. 63. 010. 7.** Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Ria.

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: qualora sottoposti unicamente a selezione meccanica.

***0. 63. 010. 2.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.

0. 63. 010. 3. Quartiani, Mariani, Rea-lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastro-mauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: per concedere aggiungere le seguenti: con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi.

0. 63. 010. 4. Quartiani, Mariani, Rea-lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastro-mauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

ART. 63-bis

1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in altre regioni.

2. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avelino località Fianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.

3. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (Caserta).

63. 010. Il Governo.

Sopprimere le parole da: nonché la limitazione dell'incentivo *fino alla fine del periodo.*

0. 63. 011. 2. Fluvi, Strizzolo.

All'ultimo rigo sopprimere il termine: rilevante.

0. 63. 011. 1. Strizzolo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

1. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, controllo e rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

63. 011. I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 63. 08.

Al comma 1, sub-comma 5-bis, dopo le parole: Ragioneria Generale dello Stato *inserire le seguenti:* , al Parlamento.

0. 63. 08. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

ART. 63-bis.

(Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze).

1. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere ren-

dicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

63. 08. I Relatori.

(Approvato)

ART. 64.

All'articolo 64, comma 1, aggiungere, infine, le parole: tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

64. 49. I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 64. 48 DEL GOVERNO.

Sopprimere la lettera b).

*** 0. 64. 48. 4.** Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere la lettera b).

*** 0. 64. 48. 3.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere la lettera b).

*** 0. 64. 48. 3.** Misiani, Marchignoli.

Sopprimere la lettera b).

*** 0. 64. 48. 2.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

All'emendamento 64.48, aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. Le procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le Università sono sospese per l'a.a. 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

*** 0. 64. 48. 5.** I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera d), dopo le parole: scuola primaria sono aggiunte: ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

b) al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera:

g) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa.

64. 48. Il Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 64. 47 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: decreto legislativo n. 226/05 *inserire le seguenti:* fatta salva la prerogativa del MIUR che, di concerto con le Regioni, deve svolgere un ruolo di garanzia della qualità del sistema di istruzione e formazione professionale, delle caratteristiche professionali e disciplinari dei docenti e della quantità delle ore di istruzione i cui contenuti devono essere adeguati al regolamento ministeriale, re-

lativo all'assolvimento dell'obbligo scolastico,

0. 64. 47. 2. De Torre, De Pasquale, Pes, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo le parole: decreto legislativo n. 226/05 *inserire le seguenti:* fatta salva la prerogativa del MIUR che, di concerto con le Regioni, deve svolgere un ruolo di garanzia della qualità del sistema di istruzione e formazione professionale, delle caratteristiche professionali, della quantità e qualità delle discipline impartite e le modalità di reclutamento del corpo docente,

0. 64. 47. 1. Pes, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Russo, Coscia, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Alla fine aggiungere le seguenti parole: ed è finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007.

0. 64. 47. 3. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Pes, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

All'articolo 64, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/06, sono soppressi i periodi da « Nel rispetto degli obiettivi di appren-

dimento generali e specifici.... sino a « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano » e sostituiti dal seguente « L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto, legislativo n. 226/05, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

64. 47. Il Governo.

(Approvato)

ART. 66.

Al comma 11, dopo le parole: e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle assunzioni del personale dipendente dagli enti menzionati nel comma 1 dello stesso articolo 3.

66. 35. Il Governo.

ART. 69.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 69. 19
DEL GOVERNO.

Al comma 1 dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *aggiungere le seguenti:* con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui,

0. 69. 19. 1. Ghizzoni, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipen-

denti del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco con gli appartenenti ai corpi di polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro.

4-ter. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. A tale fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

0. 69. 19. 4. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale con qualifica di dirigente è corrisposto solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La vio-

lazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

0. 69. 19. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo, nonché quelle degli articoli 66 e 74, non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali,

Conseguentemente al comma 6 sostituire la cifra 120 con la cifra 130 nonché la cifra 0,83 con la cifra 0,87.

0. 69. 19. 2. Marinello.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 69.

(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, *una tantum*, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico

spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideeterminare il trattamento di pensione considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi ai sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 e quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

69. 19. (Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

ART. 70.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 10, comma 1-bis dell'articolo 70, pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

70. 16. I Relatori.

(Approvato)

ART. 71.

Dopo il comma 5, inserire il seguente: le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 71, comma 5-bis, pari a 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

71. 29. I Relatori.

(Approvato)

ART. 72.

Al comma 8, sostituire le parole: e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 con le seguenti: e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

72. 29. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 11 secondo periodo, dopo le parole: presente decreto inserire le seguenti: previa delibera del Consiglio dei Ministri.

72. 30. Il Governo.

(Approvato)

ART. 74.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 74. 24.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 66, comma 6, del presente decreto.

0. 74. 24. 1. (ex 0.74.23.1) Zeller, Brugger.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2008;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006;

c) al comma 5 le parole: 30 giugno 2008 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2008.

74. 24. I Relatori.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 74. 22
DEL GOVERNO.

Dopo le parole: del comparto sicurezza sono aggiunte le seguenti: e quelle dipendenti dall'Autorità nazionale di pubblica sicurezza,.

0. 74. 22. 1. Antonio Pepe.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiet-

tivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.

74. 22. Il Governo.

(Approvato)

ART. 77-ter.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 77. 08
DEL GOVERNO.

All'articolo 77-ter, comma 3, lettera a) punto 2 sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 48 per cento; al comma 3 lettera b) Punto 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10.

0 77. 08. 83 I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 77-ter, al comma 6-bis dopo le parole: dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare.

0. 77. 08. 82. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

ART. 77-bis.

*(Patto di stabilità interno
delle regioni e delle province autonome).*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 196.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese forali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei ri-

spettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi; per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste, dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le

province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-ter per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it », le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il

conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 664 e 675, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

ART. 77-ter.

(Patto di stabilità interno degli enti locali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 27, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 15 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 54 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 20 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un

saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 30 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 60 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

5. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati

nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra lo *stock* di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale di cui al comma 7 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previo per il patto di stabilità interno nel sito *web* «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,

sentiti la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5 e 6. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema *web* della situazione di commissariamento ai sensi del comma 14, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

11. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 10. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 16, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

12. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

13. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

14. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto, legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

15. Le informazioni previste dai commi 10 e 11 sono messe a disposizione dell'UPT e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

17. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

18. Le misure di cui ai commi 16, lettera a), e 17 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.

19. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di

cui al comma 11 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione del posizionamento di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico strutturali di cui al comma 20. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinato mediante una funzione lineare delle distanze di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

20. Gli indicatori di cui al comma 19 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria.

21. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i due indicatori e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul

sito web « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it » del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 19 e 20 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto di cui al presente comma.

23. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

24. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

25. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 sono estese ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

26. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

27. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

77. 08. Il Governo.

(Approvato per la parte relativa all'articolo 77-bis)

All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « compatibilmente con le disposizioni statutarie

e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis »;

b) al comma 7 le parole: « , nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione ».

*** 0.77. 09.3.** Froner.

All'emendamento 77.09 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis »;

b) al comma 7 le parole: « , nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione ».

*** 0.77. 09.1.** Zeller, Brugger, Nicco.

All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « compatibilmente con le disposizioni statutarie.

*** 0.77. 09.3.** (Nuova formulazione) Froner.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « compatibilmente con le disposizioni statutarie.

*** 0.77. 09.1.** (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Nicco.

(Approvato).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze, possono ridurre l'aliquota di compartecipazione fino all'esenzione totale, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Le conseguenti minori entrate sono a carico del bilancio delle medesime regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano ».

0.77. 09.2. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Modifiche della tesoreria unica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sono estese:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) a tutti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai conti correnti di

tesoreria di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'IVA, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF – con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione – rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme a qualsiasi titolo da erogare a carico del bilancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione

IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, con accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

5. Alla regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative a IRAP e addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze —

Dipartimento delle finanze annualmente quantifica i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile e contestualmente indica una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sostituito dal seguente:

« Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ».

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti al 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772

del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

77. 09. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Eliminazione della rilevazione, i flussi trimestrali di cassa).

1. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

77. 010. Il Governo.

(Approvato)

All'emendamento 79. 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire dalle parole: « 103.945 milioni » fino alla fine del comma, con le parole: « 104.845 milioni di euro per l'anno 2010 e in 107.165 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale, previa definizione di un procedimento programmatico con la Regione Lazio secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

b) sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con il seguente comma:

1-bis. Per gli anni successivi, il finanziamento del Servizio nazionale cui concorre lo Stato è riprogrammato sulla base di una intesa fra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e definita secondo criteri che tengano conto delle Regioni maggiormente virtuose rispetto alla capacità di controllo della relativa spesa sanitaria, nonché di finalità perequative.

Conseguentemente all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 93 per cento del loro ammontare.

0.79. 10.1. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

0.79. 10.2. Livia Turco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, D'Incecco, Binetti, Sbrollini.

Al comma 1-bis alinea, dopo le parole: attivazione della leva fiscale regionale, inserire le seguenti: , limitatamente alle Regioni interessate da elevati disavanzi di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, al comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole: nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario *con le seguenti:* nel caso in cui permanga uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario.

0.79. 10.4. Fugatti, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 1-bis, lettera c), sopprimere le parole: ivi compresi i cittadini a qualsiasi titoli esenti ai sensi della vigente normativa.

0.79. 10.3. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 79, al comma 1-ter, dopo le parole: è fissato, *inserire le seguenti:* per le Regioni interessate da elevati disavanzi di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0.79. 10.5. Fugatti, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale, previa definizione di un procedimento programmatico con la Regione Lazio secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo

1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1. la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2. la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal punto 1;

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis) entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è fissato lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale,

nonché per le finalità di cui al comma 1-bis. lettera b) del presente articolo.

79. 10. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ii), sopprimere dalle parole: ed il recupero, anche a carico fino alla fine del comma.

0.79. 01.1 Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.

(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale).

1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

i) alla fine del primo periodo le parole: di criteri e parametri fissati dal Piano stesso sono sostituite con le seguenti: «di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome»;

ii) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire alle regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle

somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato.

79. 01. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.

(Revisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale).

1. All'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

i) nel primo periodo le parole da: « in base ai costi standard » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente se-

lezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome »;

ii) Il periodo « Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali » fino alla fine, è sostituito dal seguente: « Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il Decreto ministeriale 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera" »;

2. All'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici contratti di cui all'articolo 8-quinquies ».

3. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: « al comma 3, lettera

b), dopo le parole: « delle strutture al fabbisogno » aggiungere le seguenti: « , tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, è da conseguirsi da parte delle singole strutture sanitarie, ».

4. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: « al comma 2, le parole: « accordi con le strutture pubbliche ed equiparate » sono sostituite dalle seguenti: accordi con le strutture pubbliche, comprese le aziende ospedaliere universitarie, »; al comma 2, lettera b), dopo le parole: « distinto per tipologia e modalità di assistenza » è aggiunto il seguente periodo: « Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati »; dopo il comma 2-*ter* sono aggiunti i seguenti commi:

i) 2-*quater*. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì contratti con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-*bis*);

ii) 2-*quinquies*. In caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessato è sospeso;

5. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli vengono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuazione delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

79. 02. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-*bis*.

(Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario).

Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito,

dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori

prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito SiVeAS, di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS).

79. 03. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

80. 8. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE

All'articolo 1, al comma 1:

all'alinea, le parole: « economica e finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « economico-finanziaria »;

la lettera, identificata per la seconda volta con la lettera a), è ridenominata come lettera: « b) ».

All'articolo 2:

al comma 3:

al primo e al secondo periodo, le parole: « Garante per le Comunicazioni » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per le garanzie nelle comunicazioni »;

al primo periodo, le parole: « primo comma, del » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al »;

al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249 » sono soppresse;

al comma 5, le parole: « all'articolo 16, comma 7 del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al »;

al comma 8, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

al comma 10, al primo periodo, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 » e, al secondo periodo,

dopo le parole: « con le modifiche » è inserita la seguente: « e »;

al comma 13:

al primo periodo le parole: « n. 380/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 giugno 2001, n. 380 »;

al secondo periodo, le parole: « Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole » sono sostituite dalle seguenti: « Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli »;

al comma 14, ultimo periodo, la parola: « necessita » è sostituita dalla seguente: « necessitano ».

All'articolo 3, al comma 1, capoverso comma 6-ter, la parola: « precedente » è sostituita dalla seguente: « 6-bis ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « la valorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla valorizzazione ».

All'articolo 5, al comma 1, capoverso 198, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 198 » e dopo le parole: « camere di commercio » sono inserite le seguenti: « , industria, artigianato e agricoltura ».

All'articolo 6:

al comma 3, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « , ad eccezione altresì » sono sostituite dalla seguente: « e »;

al secondo periodo, le parole: « , per altro » sono sostituite dalla seguente: « inoltre ».

All'articolo 7:

alla rubrica e al comma 3, la parola: « CO₂ » è sostituita dalle seguenti: « anidride carbonica »;

i commi quarto, quinto e sesto, contraddistinti con i numeri: « 2. », « 3. » e « 4. », sono rinumerati rispettivamente con i seguenti numeri: « 4. », « 5. » e « 6. ».

\ All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « Ministro dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della tutela »;

al comma 2, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), le parole: « sono modificate con le parole » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite dalle seguenti »;

al comma 2, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto ».

All'articolo 12:

al primo comma è premesso il seguente numero: « 1. »;

al medesimo comma 1, lettera a), le parole: « per effetto » sono sostituite dalle seguenti: « 8-sexiesdecies. Per effetto » e le parole: « Ed i relativi » sono sostituite dalle seguenti: « e i relativi ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « delle infrastrutture » sono inserite le seguenti: « e dei trasporti ».

All'articolo 14, al comma 2, primo periodo, le parole: « senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 15, al comma 2, le parole: « secondaria superiore » sono sostituite con le seguenti: « di secondo grado ».

All'articolo 16:

al comma 12, le parole: « senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 13, le parole: « della presente legge » sono sostituite con le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 17:

al comma 4, le parole: « precedente comma » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;

al comma 5, le parole: « di attuazione del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 ».

All'articolo 18, al comma 1, le parole: « all'entrata » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata » e le parole: « n. 165 del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001, n. 165 ».

All'articolo 20:

al comma 3, le parole: « il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è così modificato: Al » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: a) al »;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. »;

al comma 7, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » e le parole: « di attuazione del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 »;

al comma 12, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « aggiungere le parole » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte le seguenti »;

ai commi 2 e 3, le parole: « aggiungere le parole » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le seguenti »;

al comma 3, le parole: « fatte salve » è premesso il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « sul piano nazionale » è aggiunto il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 22:

al comma 2, dopo le parole: « comma 4-bis » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, »;

al comma 3, la parola: « lettera » è sostituita dalla seguente: « lettere ».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: « aggiungere le parole » sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le seguenti »;

al comma 4, le parole: « aggiungere le seguenti parole » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti i seguenti periodi »;

al comma 5:

alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999 »;

alla lettera b), le parole: « commi 3 e 4, del » sono sostituite dalle seguenti: « commi terzo e quarto, del regolamento di cui al ».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 3, dopo le parole: « 10 gennaio 2006, n. 4, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ».

All'articolo 26:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 2, quarto periodo, le parole: « comma 128, della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « comma 124, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

al comma 5, le parole: « e il Ministro per dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « e il Ministro dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 27, comma 2, le parole: « dalla data di conversione del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 28:

al comma 2, le parole: « convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

il comma 6 è soppresso;

al comma 7, dopo le parole: « all'articolo 10 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 9, al primo periodo, le parole: « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7 » e, al secondo periodo, le parole: « è garantita » sono sostituite dalle seguenti: « è garantito »;

al comma 10, dopo le parole: « all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 11, dopo le parole: « comma 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al comma 12, le parole: « di cui all'articolo 2, comma 3, del » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al »;

al comma 13, le parole: « di cui al comma 11 », sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 5 e 11.

All'articolo 29:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « 34 del » sono inserite le seguenti: « codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al »;

al capoverso 1-bis, dopo le parole: « 47 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 4, capoverso, alle parole: « La notificazione » è premesso il seguente numero: « 2. » e i successivi capoversi, identificati con i numeri: « 1) », « 2) », « 3) », « 4) », « 5) » e « 6) », sono rispettivamente contraddistinti con le seguenti lettere: « a) », « b) », « c) », « d) », « e) » e « f) »;

al comma 5, le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 30, al comma 3, le parole: « e successive modificazioni, » sono sop-

presse e le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « L'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 3 »;

al comma 2, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro » e le parole: « euro 12.500 » sono sostituite dalle seguenti: « 12.500 euro »;

alla lettera b), la parola: « abrogato » è sostituita dalla seguente: « soppresso ».

All'articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « della Repubblica italiana » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « nella presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « nel presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « 8-bis del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e le parole: « n. 322 del 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 22 luglio 1998, n. 322, ».

All'articolo 35, al comma 2, le parole: « decreto ministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico » e le parole: « è soppresso » sono sostituite dalle seguenti: « , è abrogato »;

All'articolo 36, al comma 1, le parole: « della legge 4 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: « , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 » e la parola: « sostituiti » è sostituita dalla seguente: « sostituite ».

All'articolo 37, al comma 1, le parole: « della solidarietà sociale » sono sostituite dalle seguenti: « delle politiche sociali ».

All'articolo 38:

al comma 2, le parole: « seconda comma » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « per le attività produttive di cui al » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

alla lettera b), le parole: « direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123 » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 »;

alla lettera f), la parola: « d.i.a. » è sostituita dalle seguenti: « dichiarazione di inizio attività »;

al comma 4, dopo le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera c) »;

al comma 5, le parole: « del decreto-legge n. 4 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ».

All'articolo 39:

al comma 2, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

al comma 6, terzo periodo, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « quarto comma »;

al comma 8, dopo le parole: « dell'articolo 23 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al » e dopo le parole: « dall'articolo 4 » sono inserite le seguenti: « , primo comma »;

al comma 10:

all'alinea, le parole: « soppressi, e » sono sostituite dalla seguente: « abrogati, »;

alla lettera a) prima delle parole: « regio decreto » sono premesse le seguenti: « regolamento di cui al »;

alla lettera c) e alla lettera e), alle parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono premesse le seguenti: « testo unico di cui al »;

alla lettera h), alle parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono premesse le seguenti: « regolamento di cui al »;

alla lettera i), le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

alla lettera k) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 ».

All'articolo 40:

al comma 1, capoverso, alle parole: « 1. Per lo svolgimento » sono premesse le seguenti: « ART. 5. — (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). — »;

al comma 2, le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al comma 3, lettera a), le parole: « sono abrogate » sono sostituite dalle seguenti: « sono soppresses »;

al comma 4, le parole: « Ministro per l'innovazione e le tecnologie » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione »;

al comma 6, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 ».

All'articolo 41:

ai commi 1, 2, 3, e 4, le parole: « inserire le parole », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte le seguenti »;

al comma 11, la parola: « eliminare » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sono soppresses »;

al comma 12, la parola: « eliminare » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « sono soppresses »;

al comma 13, le parole: « decreto legislativo 2003, n. 66 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ».

All'articolo 42, al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « rispetto del » sono inserite le seguenti: codice di cui al »;

alla lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, le parole: « Fuori dai casi sopra previsti, » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi previsti dal comma 6, »;

alla lettera b), numero 4), capoverso, primo periodo, le parole: « Fuori dai casi sopra previsti, » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, ».

All'articolo 43:

al comma 1, lettere b) e c), le parole: « dell'eventuali opere », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « delle eventuali opere »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « Ministero per lo sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dello sviluppo economico » e le parole: « di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « precedente comma » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 » e le parole: « Ministero per lo sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dello sviluppo economico » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e lo sviluppo d'impresa Spa »;

al comma 5, le parole: « dell'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 7, dopo le parole: « dall'Agenzia » è inserita la seguente: « nazionale » e dopo la parola: « investimenti » sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo d'impresa Spa ».

All'articolo 44, al comma 1, alinea, le parole: « senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 45:

alla rubrica, le parole: « Commissione spesa pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione tecnica per la finanza pubblica »;

al comma 2, le lettere: « a) a) », « b) b) », « c) c) », « d) d) » ed « e) e) » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « a) », « b) », « c) », « d) » ed « e) »;

al comma 3, terzo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e la parola: « iscritti » è sostituita dalla seguente: « iscritte ».

All'articolo 46:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: « convertito » sono aggiunte le seguenti: « con modificazioni, »;

al capoverso, ultimo periodo, le parole: « è abrogato » sono sostituite dalle seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso »;

al comma 3, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « degli enti locali ».

All'articolo 51, al comma 1 e al comma 3, prima delle parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

All'articolo 52, al comma 1, le parole da: « Dopo l'articolo 227 » fino a: « Capo I » sono sostituite dalle seguenti: « Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227, è aggiunto il seguente capo: "Capo VI-bis" ».

All'articolo 54:

al comma 2, dopo le parole: « articolo 2, comma 1, » sono inserite le seguenti: « della legge 24 marzo 2001, n. 89, » e le parole: « , nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b). sono soppresse;

al comma 3, lettera a), le parole: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma », e le parole: « le prime tre » sono sostituite dalle seguenti: « : le prime tre ».

All'articolo 55:

al comma 1, primo periodo, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » e le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 2, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 56, al comma 1, le parole: « dopo la sua entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data della sua entrata in vigore ».

All'articolo 57:

al comma 1, le parole: « n. 22 del 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, »;

al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: « Conferenza Stato-Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 4, dopo le parole: « possono affidare » è soppressa la virgola.

All'articolo 58:

al comma 3, le parole: « Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Il Piano di cui al comma 1 », le parole: « hanno effetto » sono sostituite dalle seguenti: « ha effetto » e la parola: « producono » è sostituita dalla seguente: « produce »;

al comma 5, le parole: « negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « nel Piano di cui al comma 1 »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « negli elenchi di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « nel Piano di cui al comma 1 »;

al secondo periodo, le parole: « del suddetto articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 »;

al terzo periodo, dopo le parole: « comma 5 » sono aggiunte le seguenti: « dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 »;

al comma 7, le parole: « di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;

al comma 8, le parole: « negli elenchi di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « nel Piano di cui al comma 1 »;

al comma 9, le parole: « negli elenchi di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel Piano di cui al comma 1 ».

All'articolo 60:

al comma 2, le parole: « aventi natura obbligatoria, » sono sostituite dalle seguenti: « aventi natura obbligatoria; » e le parole: « delle imposte sui redditi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'imposta sul reddito »;

al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: « ciascun » con la seguente: « ciascuno »;

al comma 7, le parole: « di patto di crescita e stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del patto di stabilità e crescita dell'Unione europea »;

al comma 11, sostituire la parola: « relative » con la seguente: « relativa »;

al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: « dalle misure » con le seguenti: « delle misure ».

All'articolo 61, il quinto comma, contraddistinto con il numero « 6. », è rinumerato con il seguente numero: « 5. ».

All'articolo 62:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « del regolamento di cui al comma 2, » sono inserite le seguenti: « e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » e dopo le parole: « all'articolo 1, comma 3, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al »;

dopo il secondo periodo, le parole: « E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « Commissione nazionale delle società e della borsa » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione nazionale per le società e la borsa » e le parole: « degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « dei contratti relativi a strumenti finanziari »;

al comma 3, la parola: « quelle » è soppressa.

All'articolo 63:

al comma 12:

al primo periodo, dopo le parole: « delle infrastrutture e » è inserita la seguente: « dei »;

al terzo periodo, dopo le parole: « comma 306 » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

al quarto periodo, dopo le parole: « delle infrastrutture e » è inserita la seguente: « dei »;

al comma 13, primo periodo, dopo le parole: « delle infrastrutture e » è inserita la seguente: « dei ».

All'articolo 65, al comma 1, le parole: « In coerenza al » sono sostituite dalle seguenti: « In coerenza con il ».

All'articolo 66:

al comma 10, la parola: « asseverata » è sostituita dalla seguente: « asseverate »;

al comma 13, ultimo periodo, le parole: « della legge n. 537 del 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge 24 dicembre 1993, n. 537 »;

al comma 14, primo periodo, le parole: di cui alla sono sostituite dalla seguente: « , della ».

All'articolo 67:

al comma 1, dopo le parole: « 28 marzo 1997, n. 79 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, »;

al comma 2, le parole: « n. 165 del 2001, » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001, n. 165, »;

al comma 3, le parole: « di cui all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'allegato B »;

al comma 5:

all'alinfa, primo periodo, le parole: « , della legge 266 del 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge 23 dicembre 2005, n. 266 »;

al capoverso 189, le parole: « del medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo ».

All'articolo 68:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « comma 2-bis del citato » sono inserite le seguenti: « articolo 29 del »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « a quelli forfetari od onnicomprensivi »

sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e»;

al comma 4, le parole: «l'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore»;

al comma 6, lettera b), dopo le parole: 10 gennaio 2006, n. 2, convertito» sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, ».

All'articolo 70:

al comma 1, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» con le seguenti: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni»;

al comma 2, dopo le parole: «articoli 117 e 120 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 71:

al comma 3, secondo periodo, la parola: «è» è sostituita dalla seguente: «sono»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

All'articolo 72:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 8, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 73:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: «da» è sostituita dalle seguenti: dalle seguenti: »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il

Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 2, lettera b), le parole: dopo le parole predetti risparmi, sono soppresse.

All'articolo 74:

al comma 3, le parole: «degli uffici territoriali di Governo» con le seguenti: «delle prefetture-uffici territoriali del Governo»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

al secondo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

All'articolo 76:

al comma 6:

all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

alla lettera b), le parole: «del decreto legislativo n. 267 del 2000», sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, »;

al comma 7, le parole: «comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «camere di commercio», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , industria, artigianato e agricoltura ».

All'articolo 77, al comma 2, le parole: «annesso alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto».

All'articolo 78:

al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato», sono so-

sistituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, »;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « titolo VIII del », sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».

All'articolo 79:

al comma 1, lettera a), ultimo periodo, la parola: « intervenute » è sostituita dalla seguente: « intervenuti »;

al comma 2, le parole: « della legge 24 novembre 2003, n. 326 », sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

All'articolo 80:

al comma 1 le parole: « di previdenza sociale », sono sostituite dalle seguenti: « della previdenza sociale »;

al comma 2, dopo le parole: « l'articolo 5, comma 5, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 4, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;

al comma 7, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e le parole: « della amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni ».

All'articolo 81:

al comma 19, capoverso ART. 92-bis, comma 2, il numero: « 1602 » è sostituito dal seguente: « 1606 »;

All'articolo 82:

al comma 1, le parole: « Testo Unico delle imposte dirette » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle imposte sui redditi, »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;

al comma 14, lettera a), le parole: « operazioni esenti di cui all'articolo 10 » con le seguenti: « operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma »;

al comma 17, primo periodo, le parole: « del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto », dopo le parole: « all'articolo 37 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 18, lettera b), le parole: « e, in ogni caso, se il fondo è » sono sostituite dalle seguenti: « in ogni caso, il fondo sia »;

al comma 22, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 37 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

all'ultimo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi primo e secondo »;

al comma 25, le parole: « all'articolo 1, commi da 29 a 31 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto ».

All'articolo 83:

al comma 9, le parole: « elementi segnaletici di capacità contributiva » sono sostituite dalle seguenti: « elementi indicativi di capacità contributiva »;

al comma 13, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sono apportate le seguenti modificazioni »;

al comma 15, primo periodo, dopo le parole: « dell'articolo 6, comma 7, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 17, primo periodo, le parole: « introdotte dal » sono sostituite dalla seguente: « del »;

al comma 18, capoverso 5-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « articolo », sopprimere il seguente segno d'interpunzione: « . »;

al comma 19, le parole: « a far corso » sono sostituite dalle seguenti: « a decorare » e le parole: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

al comma 22, le parole: « al fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29 » con le seguenti: « al Fondo speciale istituito dall'articolo 81, comma 29, del presente decreto ».

All'articolo 84, comma 1, le parole: « 60, comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 60, comma 8 », dopo le parole: « commi da 7 a 11, » sono inserite le seguenti: « 79, comma 2 », le parole: « , 82 del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « e 82 del presente decreto »

e la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto ».

All'elenco 1, dopo le parole: « Elenco 1 » sono inserite le seguenti: « (Articolo 60, comma 1) ».

All'elenco 2, dopo le parole: « Elenco 2 » sono inserite le seguenti: « (Articolo 77, comma 2) ».

All'allegato A, le parole: « Allegato A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato A - (Articolo 24) - Disposizioni abrogate ».

All'allegato B, dopo le parole: « Allegato B » sono inserite le seguenti: « (Articolo 67, commi 2 e 3) ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00156 Bocci: Iniziative da assumere in base alle mutate condizioni della scuola statale annessa all'Istituto privato « Serafico » di Assisi	151
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-00174 Maccanti: Modifica del criterio del numero degli alunni nelle procedure di riconoscimento della parità scolastica	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	154

INTERROGAZIONI

Martedì 15 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizzà.

La seduta comincia alle 19.40.

5-00156 Bocci: Iniziative da assumere in base alle mutate condizioni della scuola statale annessa all'Istituto privato « Serafico » di Assisi.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianpiero BOCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che è di sola presa d'atto degli eventi non positivi relativi ad una realtà che in Italia e nel mondo è di assoluta importanza. Rileva che il Governo si limita ad esprimere solo degli auspici, ma non manifesta l'impegno concreto che ci si poteva aspettare. Si riserva,

quindi, di presentare altri atti di sindacato ispettivo al riguardo.

5-00174 Maccanti: Modifica del criterio del numero degli alunni nelle procedure di riconoscimento della parità scolastica.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena MACCANTI (LNP), replicando, ringrazia innanzitutto il sottosegretario per la disponibilità dimostrata, assicurando la sua presenza ai lavori della Commissione. Si dichiara quindi parzialmente soddisfatta della risposta, condividendo in particolare la preoccupazione del Governo per le possibili degenerazioni dei cosiddetti « diplomifici ». Auspica, peraltro, che gli interventi messi in atto non penalizzino gli allievi e le loro famiglie.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.55.

ALLEGATO 1

5-00156 Bocci: Iniziative da assumere in base alle mutate condizioni della scuola statale annessa all'Istituto privato « Serafico » di Assisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero ha seguito e continua a seguire con attenzione l'evolversi della delicata vicenda della scuola statale speciale per ciechi pluriminorati di Assisi, mantenendo un costante rapporto con l'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria.

Come è noto, la scuola in parola svolge la sua opera all'interno dei locali dell'Istituto Serafico che, sulla base della convenzione del 30 maggio 1973, è tenuto a fornire alla scuola speciale tutti i servizi necessari al funzionamento della stessa (locali, arredi, mensa, riscaldamento, luce, acqua ecc.).

Con decreto ministeriale del 22 agosto 1983, il complesso delle classi di scuola dell'infanzia, elementare e media speciale per ciechi di Assisi è stato riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione come istituzione speciale sperimentale. Il relativo progetto di sperimentazione prevede l'attivazione di programmi educativo-didattici e riabilitativi adeguati alle esigenze degli alunni non vedenti con alterazioni psicofunzionali, attraverso una organizzazione scolastica che prevede la costituzione di classi/gruppi non superiori a 4 alunni, secondo modalità che consentano interventi individualizzati.

Dal 1° settembre 2000, in attuazione del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, l'Istituto Comprensivo per ciechi di Assisi è diventato scuola autonoma con personalità giuridica.

Alla luce del mutato quadro normativo successivamente intervenuto e per il venir

meno delle ragioni costitutive derivanti da un contesto educativo e sociale profondamente diverso da quello attuale, il citato decreto ministeriale del 22 agosto 1983, con il quale era stato dato l'avvio alla sperimentazione della scuola speciale, ha esaurito completamente il suo compito.

Ciò risulta confermato anche dagli accertamenti ispettivi disposti dall'amministrazione scolastica nel marzo del 2007, che hanno ampiamente verificato l'attuale insussistenza della natura sperimentale della scuola.

Infatti la scuola speciale in argomento – che già dall'inizio accoglieva un numero limitatissimo di alunni – ha subito nel tempo un graduale e costante decremento degli iscritti che non risulta compatibile con le disposizioni del Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998. D'altra parte l'Istituto Serafico ha manifestato la propria contrarietà in merito alla decisione della scuola speciale di ammettere alla frequenza alunni pluriminorati esterni, cioè ragazzi non « convittori ».

Sulla questione si sono svolti vari incontri tra i soggetti istituzionali interessati.

In particolare, per l'approfondimento di quanto emerso dall'ispezione disposta nel marzo 2007, in data 9 novembre 2007 l'Ufficio scolastico regionale ha istituito un tavolo interistituzionale di concertazione con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti che, a tale riguardo, ha elaborato uno specifico documento.

Successivamente, con decreto del 30 giugno 2008, il medesimo ufficio scolastico ha costituito un apposito gruppo di lavoro che ha predisposto gli atti per la costituzione, a decorrere dal 1° settembre 2008, di sezioni speciali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per l'integrazione scolastica di alunni con gravi pluriminzioni presso l'Istituto Comprensivo 1° di Assisi, che ne assumerà la gestione giuridico-amministrativa.

In base agli atti predisposti, la scuola speciale può continuare a svolgere la sua attività a favore degli alunni iscritti, anche se inserita amministrativamente in altra istituzione scolastica, come del resto avviene in diverse realtà territoriali di altre regioni.

Per il funzionamento delle sezioni speciali l'Ufficio scolastico regionale provvederà con personale docente fornito di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili, secondo il rapporto di 1 ogni 2 alunni iscritti come previsto dall'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Le sezioni speciali di scuola dell'infanzia funzioneranno presso i locali messi a disposizione dall'Istituto Casoria; si prevede inoltre che le sezioni speciali di scuola primaria e secondaria di 1° grado funzioneranno presso i locali messi a di-

sposizione dall'Istituto Serafico di Assisi, sulla base di una nuova convenzione che disciplinerà i rapporti tra scuola e Istituto stesso.

Nuovi accordi dovranno anche essere previsti per regolamentare i rapporti tra l'Istituto Serafico e l'ASL in ordine agli interventi riabilitativi e sanitari che l'Istituto medesimo dovrà assumere nei confronti degli alunni esterni.

Le attività delle sezioni speciali si svolgeranno secondo il nuovo percorso formativo di rinforzo dal punto di vista pedagogico-didattico agli interventi di innovazione già sviluppati nell'ambito della progettualità scolastica ai sensi del decreto ministeriale 22 agosto 1983.

Saranno rimessi alla Regione Umbria gli atti istruttori per la verifica delle condizioni di autonomia dell'Istituto Comprensivo per ciechi di Assisi, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ».

È da auspicare che l'Istituto Serafico confermi, pur con le dovute integrazioni, la convenzione per gli interventi riabilitativi e sanitari a favore degli alunni accolti nella scuola speciale.

ALLEGATO 2

5-00174 Maccanti: Modifica del criterio del numero degli alunni nelle procedure di riconoscimento della parità scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto la legge n. 62 del 10 marzo 2000 ha istituito, in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, le scuole paritarie, pubbliche degli enti locali e private, che costituiscono insieme alle scuole statali, il sistema nazionale d'istruzione. Esse svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge.

In applicazione della suddetta legge il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, che disciplina le modalità procedurali per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento, prevede che l'istanza per il riconoscimento della parità sia corredata da una dichiarazione del gestore o del suo rappresentante legale nella quale, tra l'altro, rilevi l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi con un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

Tale requisito non è richiesto per le scuole dell'infanzia ove il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate.

Il limite del numero minimo di alunni per classe ha una funzione strumentale, di garanzia dell'effettività del principio, fissato dal legislatore, secondo cui la parità è riconosciuta a condizione che i corsi istituiti dalle scuole non statali siano completi. E questo è uno degli indici attraverso cui è possibile per lo Stato misurare la serietà del servizio d'istruzione erogato dalle scuole non statali.

La *ratio* di questa disposizione è analoga a quella che ha ispirato altri provvedimenti legislativi sulla parità quale, in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 9 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, relativa alle modalità di svolgimento degli esami di Stato presso le scuole statali e paritarie in forza della quale il numero dei candidati esterni non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di 35 candidati.

Tale previsione si collega, innanzi tutto all'esigenza di evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell'esame di Stato e quindi mira a contrastare il fenomeno degenerativo dei così detti diplomifici.

In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della previsione legislativa suddetta, nella sentenza n. 220 del 2007 precisando anche che detta esigenza è « richiesta dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione, così prevedendo, proprio a garanzia della posizione delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico previsto dal quarto comma dello stesso articolo, la loro trasformazione da luogo di insegnamento in sedi per esami di Stato. ».

In buona sostanza, come già riferito in premessa, poiché dopo la legge n. 62 del 2000 le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale d'istruzione, secondo il modello pluralistico integrato prefigurato dall'articolo 33 della Costituzione, sia il limite

appena richiamato circa i candidati esterni che il requisito minimo degli alunni per classe si inquadra nell'ambito degli strumenti attraverso i quali lo Stato intende assicurare che il servizio pubblico svolto dalle medesime risponda agli standards generali fissati dalla legge

e sia assoggettato alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale.

A queste condizioni, infatti, la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio, come precisato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	156
Sui lavori della Commissione	156
Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 9 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	157
Programma di utilizzo, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 16 (<i>Esame e rinvio</i>)	158

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 luglio 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 19.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il deputato Carmelo Briguglio ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Antonio Mazzocchi.

Sui lavori della Commissione.

Andrea LULLI (PD) manifesta disagio e disapprovazione rispetto all'andamento dei lavori della Camera, in particolare con riferimento all'esame del decreto-legge n. 112 del 2008 il cui testo, attualmente all'esame delle Commissioni V e VI, è stato radicalmente modificato. Ricorda che la Commissione X, nella seduta del 9 luglio

scorso, ha espresso sul testo originariamente presentato dal Governo un parere rinforzato che non può più avere alcuna efficacia.

Lamenta che un tale modo di procedere non consente ai deputati di svolgere correttamente le proprie funzioni, sminuendo altresì il lavoro della Commissione. Ricorda come i deputati dell'opposizione, durante l'esame in sede consultiva, abbiano contribuito in maniera significativa e con atteggiamento collaborativo all'approfondimento delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 del 2008, pur non avendo partecipato alla votazione sulla relativa proposta di parere. Ribadito che l'opposizione è stata privata dei più elementari diritti di confronto democratico, si riserva di assumere comportamenti diversi ove il Governo dovesse ripetere scelte così poco rispettose dell'istituzione parlamentare.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nel ringraziare il collega Lulli, ritiene che la questione potrà essere adeguatamente approfondita nella seduta dell'ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata per domani, mercoledì 16 luglio, e che in quella sede si potranno valutare eventuali iniziative da comunicare alla Presidenza della Camera.

Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Nomina n. 9.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del Turismo – secondo quanto si legge nella premessa del Piano esecutivo annuale per il 2008 – ha aperto una nuova fase della promozione turistica all'estero, che dovrà vedere l'ente proiettato verso innovative dinamiche di penetrazione dei mercati esteri, all'insegna delle nuove tecniche di marketing e al passo con i paesi concorrenti. In questa prospettiva, la proposta di nomina di Matteo Marzotto appare auspicabile per almeno tre buone ragioni. In primo luogo, Marzotto è un giovane imprenditore di successo che ha maturato un'approfondita conoscenza dei mercati internazionali, esperienze manageriali di alta responsabilità dal fronte commerciale (interno ed esterno), alla riprogettazione e riposizionamento di *brand* al benchmarking dei competitori. Rileva che la medesima esperienza viene richiesta dalla nuova stagione della promozione turistica italiana nel mondo, per tornare a vendere con successo il marchio del *made in Italy*. In secondo luogo, nonostante la giovane età di 41 anni, ha acquisito esperienza in una delle più tradizionali eccellenze dell'Italia nel mondo: il settore moda, tessile e abbigliamento. Ritiene che il successo nella moda possa essere un utile acceleratore nei processi di promozione e di affermazione dell'Italia turistica nel

mondo. Appare evidente, quindi, l'intreccio tra promozione del turismo e rilancio del *made in Italy* nel mondo, per il quale il cognome Marzotto è certamente una *griffe*. Ricorda, infine, che Matteo Marzotto fa parte di una famiglia di imprenditori che tra i primi hanno scommesso sull'industria turistica nazionale, investendo in una grande compagnia alberghiera. Evidenzia che questa vocazione alla cultura dell'ospitalità e all'affermazione della capacità di servizio sono nel DNA di un'imprenditoria che ha saputo trasferire le proprie competenze anche in altri settori di successo. Fa presente che il futuro del turismo all'estero si misurerà sulla capacità di vendere al meglio le eccellenze italiane – arte, cultura, marchi di prestigio, *entertainment*, enogastronomia – favorendo le nostre destinazioni. Rilevato che il Paese, nell'ambito della promozione turistica, necessita di un approccio commerciale attento al confronto con i paesi concorrenti e che la nuova stagione dell'ENIT ha bisogno di un'adeguata energia imprenditoriale e manageriale, ritiene che la nomina di Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT possa rappresentare un'opportunità decisiva da sfruttare per il rilancio del turismo italiano, della sua immagine, della sua penetrazione nei mercati stranieri.

Preannuncia, quindi, un parere favorevole sulla proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT.

Andrea LULLI (PD), pur esprimendo un giudizio positivo sulla persona di Matteo Marzotto, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere. Coglie l'occasione per sollecitare la presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, in particolare per discutere le linee programmatiche in materia di turismo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, assicura che sono stati già avviati contatti informali per l'audizione del sottosegretario Brambilla prima della pausa estiva.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma di utilizzo, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 16.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del programma di utilizzo, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge n. 140 del 1999, che all'articolo 3, ha autorizzato, a partire dal 1999, una spesa annuale di 6 miliardi di lire, da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell'industria (ora Ministero dello sviluppo economico).

Lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte: collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti; costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto; utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Sottolinea che nel programma risulta confermato il criterio generale di riparto dello stanziamento – già adottato a partire dal 2002 – tra i Centri di responsabilità « Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione » e « Imprese ». Per l'anno 2008 lo stanziamento complessivo, al netto delle riduzioni apportate per effetto del taglio lineare disposto dall'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007, ammonta a 1.060.218 euro, di cui 269.296 sul capitolo 1091 del Centro di responsabilità « Gabinetto e uffici di diretta collaborazione » e 834.243 sul capitolo 2234 del Centro di responsabilità « Imprese ». Per quanto attiene alle modalità di utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 1091,

nella relazione che illustra il programma, si richiamano innanzitutto l'ampliamento delle competenze del Ministero (che ha assorbito le funzioni in materia di commercio estero e comunicazioni) e la conseguente necessità di una sua complessiva riorganizzazione, che richiederà appositi analisi e studi per individuare nuovi modelli organizzativi e schemi operativi. Si evidenziano, altresì, il rafforzamento del ruolo di promozione, programmazione e coordinamento delle politiche di sviluppo, nonché la necessità di predisporre nell'ambito del Gabinetto, su espressa indicazione della Presidenza del Consiglio, un punto di osservazione e di riferimento per le crisi d'impresa.

Osserva che l'elenco delle attività sulle quali concentrare le risorse ricalca il Programma dello scorso anno, peraltro con alcune significative novità riguardanti lo sviluppo del nucleare (che il Governo ha immediatamente individuato quale priorità della propria politica energetica) e la lotta alla contraffazione (a seguito della soppressione dell'Alto commissario disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008). In particolare, le attività individuate concernono: l'elaborazione della normativa comunitaria nei propri settori di competenza con la verifica di compatibilità dell'azione amministrativa; studi e ricerche specifici nelle aree produttive oggetto di politiche industriali nazionali ed internazionali; analisi e ricerche sulla competitività del sistema industriale italiano; studi e ricerche specifici in materia di politica energetica, sia in funzione del riordino avvenuto con la legge n. 239 del 2004, sia nell'ottica di dare avvio al nucleare; studi e ricerche specifici in tema di internazionalizzazione delle imprese e tutela del « *Made in Italy* »; intensificazione della lotta alla contraffazione; studi ed analisi in tema di responsabilità sociale delle imprese, delle cooperative, del comparto assicurativo nonché politiche di programmazione dei fondi strutturali.

Per quanto attiene alle modalità di utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 2234, da destinare alle attività di elaborazione, analisi e studio nei settori delle

attività produttive, comprese le spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale (inclusi i compensi dei componenti) e dell'Osservatorio per il monitoraggio delle attività industriali (istituito nel mese di aprile 2008), nella relazione che illustra il programma, si richiamano espressamente – diversamente dall'anno passato – i settori sui quali si intende convogliare le risorse: politiche industriali per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, con particolare riguardo alle politiche per l'attuazione del programma « Industria 2015 », da estendere anche ad aree strategiche ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste; sostegno della ricerca e dell'innovazione; sostegno delle imprese a valere sul Fondo per la finanza d'impresa; sostegno ai settori ad elevato livello tecnologico, con particolare riferimento all'ICT (*Information and Communication Technology*) e al settore aerospaziale; politiche per i distretti industriali, la cui strategia verrà allargata alle reti di imprese; problematiche inerenti la riconversione e la reindustrializzazione dei siti inquinati; monitoraggio su nodi strutturali ed andamenti interni al sistema delle imprese, da realizzare attraverso l'Osservatorio unico sulle attività produttive.

Fa presente che, all'atto governativo all'esame è allegata, analogamente a quanto avvenuto in passato, la rendicontazione riguardante l'utilizzo delle risorse per l'anno precedente (2007), nella quale sono indicati, per ciascun centro di responsabilità, i singoli impegni assunti. Re-

lativamente al centro di responsabilità « Gabinetto » (cap. 1091), a fronte di uno stanziamento di 297.680 euro, ridotto a 294.019 euro, integrato successivamente mediante variazioni compensative per un totale di euro 348.219,90, le somme impegnate ammontano complessivamente a 333.939 euro, con un'economia quindi di 14.280,90 euro. Per quanto riguarda, invece, il Centro di responsabilità « Imprese » (cap. 2234), a fronte di uno stanziamento di 987.911 euro, sono stati assunti impegni per 971.060 euro, con un'economia quindi di 16.851 euro.

Rileva dal 1999 sono state progressivamente ridotte le risorse per destinate a programmi di studi e ricerca per la politica industriale e che il comma 507 della legge finanziaria per il 2008 ha ulteriormente tagliato questo tipo di finanziamenti. Nonostante ciò, le risorse disponibili dovranno essere destinate ad ambiti più ampi con significative novità riguardanti lo sviluppo del nucleare e la lotta alla contraffazione. Sottolinea altresì che molte delle finalità individuate nel programma dello scorso anno sono state confermate nel provvedimento in esame, in particolare il Programma Industria 2015 avviato dal precedente Governo.

Alla luce di quanto esposto, si riserva di formulare una proposta di parere.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII Camera e 3^a e 9^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008).

Audizione del Direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM), Josette Sheeran. *(Svolgimento e conclusione)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 4

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 5

ALLEGATO 1 *(Proposte emendative esaminate)* 31

ALLEGATO 2 *(Proposte di coordinamento formale)* 139

ERRATA CORRIGE 29

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00156 Bocci: Iniziative da assumere in base alle mutate condizioni della scuola statale annessa all'Istituto privato « Serafico » di Assisi 151

ALLEGATO 1 *(Testo della risposta)* 152

5-00174 Maccanti: Modifica del criterio del numero degli alunni nelle procedure di riconoscimento della parità scolastica 151

ALLEGATO 2 *(Testo della risposta)* 154

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 156

Sui lavori della Commissione 156

Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 9 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 157

Programma di utilizzo, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 16 *(Esame e rinvio)* 158

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

